

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Tra proroghe e controlli

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Legge n. 234/2021 c.d. Legge di Bilancio 2022

UNA VISIONE DI INSIEME

- **Proroga ed altre novità in materia di Superbonus** (Art. 1 commi 28 e 43);
- Proroga Bonus colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Art. 1 commi 28 e 43);
- **Opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo** (Art. 1 commi 29 e 43);
- Proroga del Sismabonus (Art. 1 comma 37);
- Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 1 comma 37);
- Proroga detrazione per interventi di riqualificazione energetica (Art. 1 comma 37);
- Proroga Bonus Mobili (Art. 1 comma 37);
- Proroga Bonus Verde (Art. 1 comma 38);
- Proroga Bonus Facciate (Art. 1 comma 39);
- **Nuova detrazione per le barriere architettoniche** (Art. 1 comma 42).

■ Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Interventi effettuati dai condomini comma 9 lettera a)

Per gli **interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche** di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la **detrazione fiscale c.d. Superbonus 110% è prorogata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025**, ma con un decalage:

- ***nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;***
- ***del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;***
- ***del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.***

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari comma 9 lettera b)

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 % **spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,**

- a condizione che alla data del **30 giugno 2022** siano stati effettuati lavori **per almeno il 30% dell'intervento complessivo.**

?

1. Come distinguere le due distinte fattispecie di cui al comma 9 lettere a) e b)?
2. Come calcolare lo stato di avanzamento lavori valevole ai fini del periodo di vigenza degli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche?

?



■ Bonus edilizi ordinari e Superbonus

1. Come distinguere le due distinte fattispecie di cui al comma 9 lettere a) e b)?


Interpello 665/2021: “la sussistenza dei requisiti dell'autonomia funzionale e della presenza di accesso autonomo dall'esterno rileva al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari ma non rileva, ovviamente, ai fini dell'individuazione degli edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni”

Recente risposta alla stampa: un soggetto che possiede una unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo in un contesto condominiale ha la possibilità di usufruire, alternativamente, delle agevolazioni come condominio o come singolo proprietario.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

2. Come calcolare lo stato di avanzamento lavori valevole ai fini del periodo di vigenza degli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche?

Risposta FAQ al 28 gennaio 2022: viene confermata la risposta n. 791 del 2021 secondo la quale lo stato di avanzamento va commisurato all'intervento complessivamente considerato, non solo ai lavori ammessi al superbonus.



Il criterio diverge da quello utilizzato per la determinazione del SAL cedibile. In questo caso con l'Interpello n. 53 del 2022 è stato chiarito che il conteggio deve avvenire separatamente perché le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

IACP e cooperative

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2023**.

Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009

Per gli interventi effettuati nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009) la detrazione nella misura del 110% spetterà per tutte le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2025**, senza alcuna riduzione.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Coordinamento tra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati

Viene apportata una modifica al comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, con la quale viene previsto che: la detrazione di cui agli interventi trainati spetta per le spese sostenute entro gli stessi termini previsti per gli interventi trainanti.

Stante la modifica apportata al comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. Rilancio, la nuova formulazione prevede:

- per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel caso dell'unico proprietario, la **detrazione del 110% spetterà indifferentemente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025**, nella misura prevista per ciascun periodo di vigenza.



Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Coordinamento tra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati



Resta fermo che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Proroga Bonus Facciate

Viene prorogato, per le spese sostenute nell'anno 2022, il c.d. **Bonus facciate** (Art. 1, comma 219 - 223, della L. 160/2019 D.L. 63/2013), ma con una **riduzione dell'aliquota** che dal 90% passa al 60%.

- 
- 
1. Come gestire le spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati ma non conclusi?
 2. Come dimostrare che i lavori siano iniziati?
 3. Attendere la conclusione dei lavori prima di procedere alla comunicazione di cessione la cui scadenza è prevista al 16 marzo 2022?

■ Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Secondo la **Circolare 16/E del 2021** l'attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.



Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Proroga Altri Bonus

Sono prorogati, **per le spese sostenute fino al 31.12.2024**, i seguenti Bonus:

- ✓ Sismabonus ordinario;
- ✓ Ecobonus ordinario;
- ✓ Recupero del patrimonio edilizio.

Proroga della finestra temporale

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per lo sconto in fattura o la cessione del credito

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Estensione dell'esercizio dell'opzione

→ È ampliato il novero delle detrazioni fiscali "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni, tra le quali, vengono inserite, ad esempio,

- la nuova detrazione per le barriere architettoniche;
- la detrazione per la realizzazione di box auto pertinenziali.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Proroghe

1. Quali sono i reali confini della cessione del credito?
2. Con riferimento all'acquisto del box pertinenziale sono cedibili gli acconti versati?



1. In una recente risposta alla stampa l'Agenzia ha confermato che i lavori di completamento dell'intervento principale, benché non riconducibili ad una fattispecie agevolata, vengono "attratti" tra quelli agevolabili. Pertanto anche questi concorrono al credito cedibile ai sensi dell'articolo 121 del DL Rilancio.



2. Sì, se gli acconti sono stati versati a decorrere dal 1 gennaio 2022

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 121, comma 1:

1. alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
2. alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. 15

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

DL Sostegni-ter: limitazioni alla libera circolazione dei crediti

3. Sono nulli:
 - a. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
 - b. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
 - c. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Nuovo Bonus edilizio per le barriere architettoniche

Viene introdotto il nuovo **bonus edilizio** dedicato agli interventi per la eliminazione delle **barriere architettoniche**. La detrazione, in particolare:

- Spetta nella misura del 75%;
- Spetta per le spese documentate effettuate dall'1.01.2022 al 31.12.2022;
- Dev'essere ripartita in 5 quote di pari importo.

NB: si aggiunge, e non sostituisce, quella previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) che può costituire intervento trainato ai fini del Superbonus.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Nuovo Bonus edilizio per le barriere architettoniche

La nuova misura agevolativa prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

- ❖ Ascensore;
- ❖ Montascale;
- ❖ Piattaforma elevatrice;
- ❖ Adeguamento dei servizi igienici;
- ❖ Adeguamenti elettrici;
- ❖ Adeguamento citofoni;
- ❖ Impianto di domotica.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Nuovo Bonus edilizio per le barriere architettoniche

L'importo massimo di spesa detraibile varia a seconda della tipologia di immobile nel quale vengono effettuati gli interventi, infatti:

- **50.000€** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi;
- **40.000€** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale composto da due a otto unità immobiliari;
- **30.000€** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Questa ultima detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché, in caso di loro sostituzione, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta.

Bonus edilizi ordinari e Superbonus

Plafond

1. Il plafond è influenzato dagli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR?

Secondo le FAQ aggiornate al 28/01/2022 non dovrebbero esservi interferenze in quanto la nuova disposizione non rimanda per la determinazione del plafond all'articolo 16-bis comma 1 del TUIR, ma ne prevede degli esclusivi. Tale influenza si determina solo nel caso in cui concorrano detrazioni riconducibili al medesimo plafond (es. sisma + barriere).

Legge di Bilancio 2022

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Modifiche al D.L. Rilancio, già previste dal D.L. Antifrode

La legge di Bilancio 2022, riprendendo quanto già stabilito dall'articolo 1 del D.L. Antifrode (D.L. n. 157/2021) ha provveduto ad apportare modifiche:

- all'art. **119** del D.L. n. 34/2020 e nello specifico ai commi 11 e 13-bis;
- all'art. **121** nel quale è stato inserito il nuovo comma 1-ter

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità in dichiarazione

Art. 119 – nuovo comma 11 -

“Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, **non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.**

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità in dichiarazione

Art. 119 – nuovo comma 11 -

Il **nuovo comma 11 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020** stabilisce che ai fini della fruizione del c.d. Superbonus, per cui è possibile esercitare l'opzione dello sconto in fattura o cessione del credito d'imposta, il visto di conformità diviene obbligatorio anche nel caso in cui **il contribuente intenda fruire della detrazione all'interno della propria dichiarazione dei redditi**.²⁰

Tuttavia, l'ultimo periodo del comma 11, stabilisce che non rientrano e dunque sono esclusi dal nuovo obbligo i contribuenti che provvedono a presentare il modello dichiarativo:

- Direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso le dichiarazioni c.d. precompilate;
- Presentate tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Visto in dichiarazione

Art. 119 – nuovo comma 11 -

1. Quale decorrenza?
2. Come vistare il Superbonus in dichiarazione?
3. L'esenzione dal visto nei casi di dichiarazione precompilata vale anche in caso di modifiche del contribuente?



1. Quale decorrenza? Trova applicazione con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti- frodi. Per ragioni di sistematicità ciò varrà anche per i contribuenti che applicano il criterio di competenza.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai bonus ordinari

Visto di conformità - Decorrenza

L'obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per:

- le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti **a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Antifrode.**

Ciò in quanto, in applicazione del predetto criterio di cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Visto di conformità - Decorrenza

Circolare n.16/E

Il visto di conformità NON E' RICHIESTO per le spese relative all'anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l'11 novembre 2021.

Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2020.

Per ragioni di sistematicità nell'applicazione delle disposizioni previste dal Decreto anti-frodi e tenuto conto dello specifico obiettivo dallo stesso perseguito di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni, l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.16/E**, ha specificato che anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, **cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trovi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.**

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Visto in dichiarazione

2. Come vistare il Superbonus in dichiarazione? Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, pertanto:
- può riguardare l'intera dichiarazione ed è apposto su di essa
 - è esterno alla dichiarazione ed è limitato solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tale secondo caso il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

La differenza tra le due tipologie di visto c'è, ma è sottile

- Mentre nelle ipotesi di **utilizzo in compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui**, i contribuenti **hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito** (cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013);
- nel caso del **visto richiesto ai fini dell'utilizzo in dichiarazione della detrazione da Superbonus non dovrà riguardare l'intera dichiarazione ma solo i dati relativi all'intervento dal quale scaturisce la detrazione fiscale in oggetto**. Un visto di tal genere non potrà essere quello a cui siamo abituati che si concretizza nell'attestazione resa dal professionista con l'indicazione del suo codice fiscale e l'apposizione della sua firma negli appositi spazi della dichiarazione fiscale e con il successivo invio del modello all'agenzia, ma dovrà avere diversa natura.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Visto in dichiarazione



MEMO

3. L'esenzione dal visto nei casi di dichiarazione precompilata vale anche in caso di modifiche del contribuente? Nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata non dovrà richiedere l'apposizione del visto.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai bonus ordinari

Art. 121 – nuovo comma 1-ter

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

- a. **il contribuente richiede il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. **Il visto di conformità è rilasciato** ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n.322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato D.lgs. n. 241 del 1997;

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai bonus ordinari

Art. 121 – nuovo comma 1-ter -

b. i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. **Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità**, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, **e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge, n. 160/2019.**

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai bonus ordinari

Con l'introduzione del nuovo comma 1-ter **per tutte le detrazioni fiscali edilizie**, diverse dal Superbonus, per le quali è possibile esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta, dal 12.11.2021, **sarà necessario** che

➔ Il contribuente, che voglia avvalersene, dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla fruizione della detrazione d'imposta;

➔ I **tecnici abilitati** attestino la congruità delle spese sostenute sulla base delle disposizioni poste all'interno dell'art. 119 comma 13-ter del D.L. n. 34/2020.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

INTERVENTI AGEVOLABILI

- a) Interventi per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- b) Interventi di efficienza energetica di cui all' articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- c) Interventi per l' adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
- d) Interventi per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all' articolo 1, commi 219 e 220, della legge, n. 160/2019;
- e) Interventi per l' installazione di impianti fotovoltaici di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- f) Interventi per l' installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all' articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del D.L. Rilancio;
- f-*bis*) Interventi per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del D.L. Rilancio.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai bonus ordinari

Eccezione

Le disposizioni che richiedono il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese non si applicano

1. alle opere già classificate come edilizia libera e
2. agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 €, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti in comune dell'edificio

Gli interventi agevolati con il **Bonus Facciate** necessitano sempre del visto di conformità.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai bonus ordinari



1. Sono necessari visto di conformità e asseverazione di congruità dei prezzi nel caso del bonus facciate in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro?

1. Sono necessari visto di conformità e asseverazione di congruità dei prezzi nel caso del bonus facciate in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro? Secondo l'Agenzia da questo punto di vista il bonus facciate non ammette eccezioni. Sono sempre necessari visto di conformità e asseverazione di congruità dei prezzi.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Interventi di edilizia libera – Quali sono?

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA

(ai sensi dell' art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Pavimentazione esterna e interna	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Elemento di rifinitura delle scale	8

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Interventi di edilizia libera – Quali sono?

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Pompa di calore aria-aria	26
--	---	--	----------------------------------	----

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Ascensore, montacarichi	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Servoscala e assimilabili	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rampa	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Dispositivi sensoriali	32

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Interventi di edilizia libera – Quali sono?

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quater)	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	42
---	---	---	---	-----------

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Decorrenza nuove disposizioni

Circolare n.16/E

L'articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per **i bonus diversi dal Superbonus, l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito** – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Decorrenza nuove disposizioni

Circolare n.16/E

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che **abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione**, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che **in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e dell'asseverazione.**

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione



Decorrenza nuove disposizioni

Per le comunicazioni inviate **dopo il 12 novembre 2021** è necessaria l'attestazione di congruità delle spese?

Per poter rispondere a tale quesito è necessario fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, dalle quali, si può ritenere che:

L'obbligo di allegare l'attestazione di congruità delle spese non sussiste per quei contribuenti che prima del 12.11.2021 abbiano:

- Ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
- Abbia assolto i relativi pagamenti;
- Esercitato l'opzione per la cessione attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,

Anche se la comunicazione non è stata ancora
Trasmessa telematicamente all'agenzia delle entrate.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione



Decorrenza nuove disposizioni

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate ENTRO L'11 NOVEMBRE 2021, **relative alle detrazioni diverse dal Superbonus**, per le quali l'Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti

- l'apposizione del visto di conformità e
- l'asseverazione della congruità delle spese.

I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, **anche dopo l'11 novembre 2021**, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Cosa accade per le operazioni a cavallo della data del 12.11.2021?



Per le operazioni compiute a cavallo della data del 12.11.2021, data di entrata in vigore del D.L. Antifrode, occorre fare una distinzione:

- **Se prima del 12.11.2021 sono stati stipulati accordi di cessione tra cedente e cessionario**, le relative fatture sono state ricevute, ma i pagamenti sono stati effettuati in data successiva, in tal caso, è necessario applicare la nuova disciplina e dunque, dovrà essere ottemperato l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese;
- Se, invece, **prima del 12.11.2021 sono state ricevute nonché pagate le fatture relative alle prestazioni agevolabili**, ma non è stato stipulato alcun contratto di cessione del credito spettante, sarà necessario munirsi del visto di conformità e dell'attestazione della congruità relativamente a quelle spese.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Modalità di esercizio dell'opzione per la cessione successiva alla prima



Per le detrazioni edilizie **diverse** dal Superbonus 110%, nel caso i cui la comunicazione sia già stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate **entro l'11 novembre 2021** e la stessa Agenzia delle Entrate abbia già rilasciato la ricevuta di accoglimento, in tal caso, **non sono richiesti**:

- il rilascio del visto di conformità e
- neanche l'asseverazione della congruità alle spese.

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Modalità di esercizio dell'opzione per la cessione – Cessione rate residue – SUPERBONUS 110%

Circolare n.16/E

Poiché l'obbligo del rilascio dell'asseverazione, così come del visto di conformità, era già previsto dal Decreto rilancio, **resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.**

Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al Superbonus e intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell'asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al **Superbonus**.

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

*Modalità di esercizio dell'opzione per la cessione – Cessione rate residue – BONUS EDILIZI
ORDINARI*

Circolare n.16/E

L'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, per gli interventi ammessi ai **Bonus diversi** dal Superbonus, il cui **accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.**

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Attestazione di congruità delle spese anche per i bonus edilizi ordinari

Come già asserito, tra **misure restrittive** introdotte, prima, dal D.L. Antifrode, e poi previste dalla Legge di Bilancio 2022 (Art.1 commi 28-43), vi è **l'estensione ai bonus edilizi ordinari**, nel caso dell'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o cessione del credito d'imposta, ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, della c.d. **attestazione di congruità delle spese**, che dev'essere asseverata con riguardo a tutte le tipologie di interventi agevolati per i quali è possibile esercitare le relative opzioni.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Attestazione di congruità delle spese

Art. 119 – nuovo comma 13-bis -

Il nuovo comma 13-bis dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che:

L'**asseverazione** di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. **Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni**, con decreto del Ministro della transizione ecologica. I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013...Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, **la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.**

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Sempre obbligatoria?



1. L'asseverazione di congruità è sempre necessario?

1. Secondo la circolare 16/E del 2021 è esclusa per la detrazione case antisismiche di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 perché commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa in commento.

Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Attestazione di congruità delle spese

Prezzari utilizzabili per le diverse detrazioni edilizie

È, altresì, specificato, sempre nel corpo del comma 13-bis dell'art. 119, che i **prezzari** individuati dal DM 6.8.2020 "**Requisiti**", **possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico** (agevolate con il superbonus o con il sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il **bonus facciate**) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Prezziari utilizzabili per le diverse detrazioni edilizie



1. L'interpretazione sull'utilizzo del DEI ha valenza retroattiva?

1. Sì, come confermato nelle FAQ aggiornate al 28 gennaio 2022 si tratta di una norma a valenza interpretativa e, in quanto tale, con valenza retroattiva.

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Attestazione di congruità delle spese

Art. 119 – nuovo comma 13-bis -

Sulla base della normativa succitata, ne deriva che ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 ai fini della fruizione della detrazione fiscale c.d. *Superbonus* e delle altre *detrazioni edilizie ordinarie*, e dunque, per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, è necessario che il tecnico abilitato attesti/asseveri:

- **il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati (laddove richiesto);**
- **la congruità delle spese sostenute.**

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Attestazione di congruità delle spese – Contenuto della dichiarazione

Circolare n.16/E

L'attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda

l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso:

- di dichiarazioni mendaci,
- formazione e uso di atti falsi,
- e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

■ Novità in materia di visto di conformità e asseverazione

Detraibilità spese per visto di conformità e asseverazione

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi ordinari, ai sensi dell'art. 121 del D.L. Rilancio, la Legge di Bilancio 2022 comprende, tra le spese detraibili, quelle **sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.**

Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

■ Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Il nuovo articolo 122-bis

Il nuovo articolo 122-bis stabilisce che:

L'Agenzia delle entrate, **entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni**, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano **profili di rischio**, ai fini del relativo controllo preventivo.

■ Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Cosa s'intende per profili di rischio?

I **profili di rischio** che dovranno essere valutati dall'Agenzia delle Entrate, sono individuati sulla base dei criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e sono riferiti:

Alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle Comunicazioni e nelle opzioni rispetto ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione Finanziaria;

Ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui i crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria o in possesso dell'Amministrazione Finanziaria;

Ad analoghe cessioni/opzioni successive effettuate in precedenza da soggetti indicati nelle Comunicazioni.

■ Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Il nuovo articolo 122-bis

Al determinarsi delle suddette circostanze sopra descritte, l'Agenzia delle Entrate potrà intervenire emanando un

Provvedimento di sospensione «temporanea» degli effetti della circolazione di quei crediti sospetti a valersi sulle comunicazioni,

ed entro 5 giorni dal relativo invio e per un periodo massimo di 30 giorni.

Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ARTT. 119 E 121 DL. 34/2020

In data 31/12/2021 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo [REDACTED] la comunicazione
per l'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio
di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020
presentata da [REDACTED]
e trasmessa da [REDACTED]

DATI PRINCIPALI - Comunicazione relativa ad un condominio

Tipologia intervento: 01 Anno sostenimento spesa: 2021

Quadro A - Importo complessivo spesa: 208089 Euro Superbonus: SI

SAL: NO Numero beneficiari: 0006 Numero cessionari o fornitori: 0001

LA COMUNICAZIONE E' STATA CORRETTAMENTE ACQUISITA

L1, 31/12/2021

Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI SOSPENSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020

Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha esaminato la comunicazione dell'opzione relativa alle detrazioni per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, presentata da [REDACTED] a cui è stato attribuito il protocollo telematico [REDACTED] indicato nella ricevuta di presa in carico della comunicazione stessa.

ESITO DI LAVORAZIONE

Con la presente ricevuta, protocollo telematico [REDACTED] (mod.CLR), l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver sospeso gli effetti della comunicazione, ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge n.34 del 2020. È in corso di svolgimento l'analisi per valutare la regolarità dell'opzione. Entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta sarà reso noto l'esito dell'analisi.

L1, 06/01/2022

■ Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Esiti dei controlli preventivi

All'esito delle succitate attività di controllo preventivo e della decorrenza del termine di 30 giorni, potranno verificarsi due ipotesi:

- ✓ i crediti oggetto dell'opzione **potranno essere confermati** e dunque proseguire il normale iter,;
- ✓ I crediti oggetto dell'opzioni **non potranno essere confermati** al verificarsi delle suddette condizioni.

Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Misure di controllo – Atto di recupero

Con la legge di Bilancio 2022 sono state riviste alcune disposizioni del DI 157/2021 c.d. Antifrode, in merito ai controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi e sui contributi erogati per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sulla base di tale abrogazione, l'Agenzia **non potrà utilizzare l'atto di recupero per i bonus edilizi fruiti dal contribuente direttamente** (sotto forma di detrazione fiscale) nel modello 730 o nel modello Redditi, giacché, queste agevolazioni, sono vagliate ed eventualmente disconosciute con il controllo formale (articolo 36-ter, comma 2, lettera b, del D.P.R. n. 600/1973) delle dichiarazioni.

L'atto di recupero potrà essere impiegato per l'utilizzo improprio dello sconto e della cessione relative ai vari *bonus edilizi* nonché per tutti i contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

■ Novità in materia di attività di contrasto alle frodi e controlli preventivi

Normativa Antiriciclaggio

Altra ulteriore misura di controllo prevista al fine di garantire una corretta circolazione dei crediti d'imposta è **l'estensione della normativa antiriciclaggio**.

Difatti, da ciò ne consegue che i soggetti destinatari degli obblighi della normativa antiriciclaggio, quali banche intermediari finanziari e assicurativi, che intervengono quali soggetti agenti nella circolazione dei crediti di imposta, dovranno non procedere all'acquisto di quei crediti d'imposta che sono ritenuti non genuini, e dunque, ricorrano le fattispecie sopra descritte.

In tali casi, avranno, invece, ai sensi degli artt. 35 e 42 del D.Lgs. n. 231/2007 procedere:

- Alla **segnalazione di operazione sospetta alla UIF** (Unità di informazione finanziaria).

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Riepilogo della disciplina del credito d'imposta ex L. 178/2020

Regole per il 2022 e novità della legge di bilancio 2022

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Riepilogo novità 2021 e 2022

Novità 2021 (Risoluzione n. 68/E, 30/11/2021)

Il credito d'imposta maturato in corrispondenza di investimenti relativi a beni strumentali materiali ed immateriali cd. 4.0, nonché per quelli effettuati in beni immateriali ordinari è finanziato con i fondi del PNRR (risoluzione n. 68/E, 30 novembre 2021).

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Riepilogo novità 2021 e 2022

Caratteristiche bonus 2022

- ❖ Stop all'aliquota maggiorata per i beni ordinari materiali ed immateriali destinati al lavoro agile.
- ❖ Riduzione generalizzata delle aliquote di calcolo dell'agevolazione.
- ❖ Per gli investimenti effettuati nell'anno, in nessun caso è ammessa la compensazione del credito in un'unica soluzione.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Legge di bilancio 2022 e D.L. 4/2022 'sostegni ter'

LEGGE DI BILANCIO 2022 →

Stop all'agevolazione per i beni ordinari, proroga al 2025 con riduzione per i beni 4.0.

Articolo 10, d.L. 4, 27/1/2022

“Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Normativa

L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) ha previsto un nuovo credito di imposta a favore dei soggetti che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.**

→ Il credito d'imposta di cui alla legge 178/2020 rappresenta un potenziamento della misura agevolativa di cui alla Legge di Stabilità 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160), che termina la sua efficacia al 15 novembre 2020.

→ La misura introdotta dalla legge 160/2019 ha rappresentato il passaggio dell'agevolazione dalla forma di maggiori ammortamenti (super ed iper) al credito d'imposta.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Requisiti soggettivi

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono:

- le imprese;
- gli artisti ed i professionisti (non sono ammessi in riferimento ai beni 4.0).

Il regime contabile adottato è irrilevante ai fini della maturazione del bonus; quindi, ne possono beneficiare anche i forfettari.

Possono essere ammesse all'agevolazione le imprese che **non si trovano in stato**  **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale.**

Inoltre, le beneficiarie **non devono risultare destinatarie di sanzioni interdittive**  **ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Requisiti oggettivi

Gli investimenti agevolabili sono riconducibili a tre categorie:

- beni strumentali materiali ed immateriali ordinari;
- beni strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A della L. 232/2016;
- beni strumentali immateriali 4.0 di cui all'allegato B della L. 232/2016.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Requisiti oggettivi

Non concorrono alla maturazione del credito di imposta:

- ✓ i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del TUIR;
- ✓ i beni con aliquota ammortamento inferiore al 6,5%;
- ✓ i fabbricati e le costruzioni;
- ✓ i beni di cui all'allegato 3 della L. 208/2015;
- ✓ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono ammessi alle agevolazioni anche gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing, di appalto, nonché costruiti in economia.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il periodo agevolato e la misura del bonus

Sono ammessi all'agevolazione gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 qualora avvenuti nel rispetto dei requisiti del cd. termine lungo..

In riferimento ai **beni ordinari l'agevolazione cessa al 31 dicembre 2022**, con la possibilità di fruire della realizzazione entro il 30 giugno 2023 nel rispetto delle condizioni del cd. termine lungo.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il periodo agevolato e la misura del bonus (sino al 31/12/2022)

(*) = beni destinati al lavoro agile

Caratteristiche dei beni	Bonus	Costo investimenti	Periodo
Ordinari materiali	10% 15% (*)	Max 2 mln	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o termine lungo 30/6/2022)
	6%	Max 2 mln	Dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (o termine lungo 30/6/2023)
Ordinari immateriali	10% 15% (*)	Max 1 mln	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o termine lungo 30/6/2022)
	6%	Max 1 mln	Dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (o termine lungo 30/6/2023)
Materiali 4.0	50%	Fino a 2,5 mln	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o termine lungo 30/6/2022)
	30%	Tra 2,5 e 10 mln	
	10%	Tra 10 e 20 mln	
	40%	Fino a 2,5 mln	Dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (o termine lungo 30/6/2023)
	20%	Tra 2,5 e 10 mln	
	10%	Tra 10 e 20 mln	
Immateriali 4.0	20%	Max 1 mln (il limite è annuale)	Dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (o termine lungo 30/6/2023)

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il periodo agevolato e la misura del bonus (dal 1/1/2023 sino al 31/12/2025)

Caratteristiche dei beni	Bonus	Costo investimenti	Periodo
Materiali 4.0	20%	Fino a 2,5 mln	Dal 1/1/2023 al 31/12/2025 (o termine lungo 30/6/2026)
	10%	Tra 2,5 e 10 mln	
	5%	Tra 10 e 20 mln	
Immateriali 4.0	20%	Max 1 mln	Dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o termine lungo 30/6/2024)
	15%	Max 1 mln	Dal 1/1/2024 al 31/12/2024 (o termine lungo 30/6/2025)
	10%	Max 1 mln	Dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (o termine lungo 30/6/2026)

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il periodo agevolato e la misura del bonus

Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

Per gli investimenti realizzati mediante **contratti di leasing rileva il costo sostenuto dal concedente.**

Il caso dell'IVA indetraibile (circolare n. 9/E, 23 luglio 2021).

“Costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972”.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il momento di effettuazione degli investimenti

Gli investimenti si intendono effettuati secondo le regole di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR:

- ❖ in ipotesi di acquisto diretto, assume rilevanza la data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- ❖ in caso di leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore; qualora sia contrattualmente prevista la clausola di prova a favore di quest'ultimo, assume rilevanza la dichiarazione con la quale il locatario attesta positivamente l'avvenuto collaudo;
- ❖ nell' ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente:
 - a. alla data di ultimazione della prestazione;
 - b. oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata e accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto;
- ❖ se il bene agevolato è realizzato in economia, assumono rilievo ai fini della maturazione del credito d'imposta i costi sostenuti secondo gli ordinari criteri di competenza.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il momento di effettuazione degli investimenti

Contratti di appalto

Se il bene oggetto dell'investimento agevolato è realizzato in esecuzione di un contratto di appalto, è necessario che entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il contratto sia sottoscritto da entrambe le parti contraenti ed avvenga il pagamento di acconti pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito. L'opera, ovvero una sua porzione di essa, dev'essere verificata ed accettata entro il 30 giugno del periodo di imposta seguente.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Il momento di effettuazione degli investimenti

Costruzioni in economia

Nel caso di cespiti agevolabili realizzati in economia, è necessario che nell'anno di riferimento siano sostenuti costi pari almeno al 20% di quelli complessivamente sostenuti sino al 30 giugno del periodo d'imposta successivo.

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Caratteristiche e fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta

- ✓ **non è imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione soggetto ad imposizione IRAP;
- ✓ **non rileva ai fini del rapporto** di cui all'articolo 61 del T.U.I.R (pro-rata deducibilità degli interessi passivi) e di quello di cui all'articolo 109, comma 5, del T.U.I.R. (**pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi**);
- ✓ **non è soggetto al limite dell'ammontare annuo massimo** (2.000.000 euro) delle compensazioni, di cui all'articolo 34 della L. 388/2000;
- ✓ **non subisce il limite di 250.000 euro relativo ai crediti di imposta esposti nel quadro RU del modello dichiarativo** (articolo 1, comma 53, L. 244/2007);
- ✓ **non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro** (art. 31 del DL 78/2010);
- ✓ **non può essere ceduto.**

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Caratteristiche e fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **senza necessità di preventiva indicazione in dichiarazione dei redditi.**

La fruizione del credito di imposta è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per fruizione si intende l'utilizzo in compensazione, quindi eventuali irregolarità contributive sanate antecedentemente alla presentazione del modello F24 che espone nella colonna credito il bonus non sono preclusive alla compensazione (circolare n. 9/E, 23/7/2021).

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Caratteristiche e fruizione dell'agevolazione

L'utilizzo del credito d'imposta

- ❑ **è ammesso a decorrere dall'anno di entrata in funzione, ovvero di interconnessione in ipotesi di beni cd. 4.0;**
- ❑ in ipotesi di beneficiari con ricavi, ovvero compensi, da 5 milioni di euro in su, che effettuano investimenti in beni materiali ordinari sino al 31 dicembre 2021, l'utilizzo è ammesso in un'unica soluzione;
- ❑ per i contribuenti con ricavi, ovvero compensi, inferiori a 5 milioni di euro, l'utilizzo in un'unica rata è ammesso anche in riferimento ai beni immateriali ordinari per investimenti realizzati nel periodo citato;
- ❑ nelle altre **ipotesi è concesso in tre quote annuali di pari importo (regola generale);**
- ❑ **il credito d'imposta non utilizzato in un periodo di imposta è riportabile a quelli successivi;**
- ❑ *“si ritiene che la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un'unica quota del credito d'imposta avente ad oggetto investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0”, vada effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene” (circolare n. 9/E, cit.);*
- ❑ se il bene è interconnesso in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, l'impresa ha la facoltà di iniziare a fruire del credito d'imposta maturato secondo le aliquote ordinarie.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione **“è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”** (articolo 1, comma 1059, L. 178/2020).

Il credito d'imposta maturato in corrispondenza di investimenti relativi a beni strumentali materiali ed immateriali cd. 4.0, nonché per quelli effettuati in beni immateriali ordinari è finanziato con i fondi del PNRR (risoluzione n. 68/E, 30 novembre 2021).

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Cumulabilità con altre agevolazioni

MEF circolare n. 33 del 31 dicembre 2021:

- “Il concetto di cumulo (...) si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo ‘cumulate’ a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: ‘Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione’. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti ‘...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. (divieto di doppio finanziamento)’”.
- “I principi richiamati nelle ‘Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR’ (...) obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero ‘...una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale’, lasciando invece aperta, per costi **diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare**”.
- **“Le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”**

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Cumulabilità con altre agevolazioni

Interpello	Cumulabilità'
604, 17/9/2021	Contributi regionali
508, 23/7/2021	Contratti di sviluppo
904, 18/6/2021 (DRE MI)	Credito d'imposta 'Sisma Centro Italia'
157, 5/3/2021	Credito d'imposta 'Investimenti nel Mezzogiorno' e 'Sisma Centro Italia'
75, 2/2/2021	Condizione: assenza di esplicito divieto di cumulo nell'altra norma agevolativa

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Ricalcolo dell'agevolazione

In caso di **cessione a titolo oneroso, ovvero di destinazione a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso beneficiario dell'agevolazione, avvenuta **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero di interconnessione**, del bene che ha concorso al calcolo del bonus, il credito di imposta è ricalcolato escludendo dalla originaria base di computo del beneficio il costo del bene ceduto, ovvero delocalizzato all'estero.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Ricalcolo dell'agevolazione

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Esclusivamente per i beni materiali 4.0 sono ammessi gli investimenti sostitutivi, così come disciplinati dall'articolo 1, commi 35 e 36 della legge 27 dicembre 2017, n. 302.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Ricalcolo dell'agevolazione

La cessione del cespite agevolato, ovvero del contratto di leasing, nel contesto di un'operazione straordinaria (fusione, scissione, cessione di azienda e/o di ramo, conferimento) non determina l'applicazione del meccanismo di ricalcolo del credito di imposta.

“Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il ‘periodo di sorveglianza’ costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo” (circolare n. 9/E, cit.).

Il furto del cespite oggetto di agevolazione non genera il recapture. A tal fine è necessario che si proceda alla prevista denuncia del furto alle autorità competenti (circolare n. 9/E, cit).

Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Documentazione e comunicazione al MISE

Pena la revoca dell'agevolazione,

- i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, dell'articolo 1 della legge 178/2020.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Documentazione e comunicazione al MISE

L'Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che se la fattura originaria è cartacea l'annotazione può essere apposta in modo indelebile, anche con apposito timbro.

Se la fattura originaria è elettronica l'annotazione può avvenire sulla stampa della stessa, ovvero, in alternativa, mediante l'invio allo Sdi della originaria fattura con allegato un documento che contenga gli estremi della fattura originaria ed i riferimenti all'agevolazione.

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Documentazione e comunicazione al MISE

Nel caso di beni di costo unitario superiore a 300.000 è necessaria la redazione di una perizia asseverata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, **da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di costo unitario inferiore al citato limite la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000).**

■ Proroga bonus beni strumentali nuovi 4.0

Documentazione e comunicazione al MISE

Esclusivamente in riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 è previsto l'invio di una comunicazione al MISE:

- ❖ **l'invio del modello non rappresenta un presupposto per la fruizione dell'agevolazione;**
- ❖ i dati e le informazioni contenute nei modelli sono strumentali alle valutazioni di efficacia ed alla comprensione della dimensione e della diffusione delle relative agevolazioni;
- ❖ **il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali controlli di natura fiscale.**

Le altre agevolazioni alle imprese

Bonus Mezzogiorno, Nuova Sabatini e gli aiuti contenuti nel decreto di attuazione del Pnrr

Le altre agevolazioni alle imprese

Bonus Mezzogiorno

L'UE ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2022 – 2027, pertanto il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle Regioni assistite dall'agevolazione è operativo anche per il 2022.

Non è prevista una proroga per gli anni successivi.

Le altre agevolazioni alle imprese

Bonus Mezzogiorno

Per effetto di una modifica dell'ambito geografico di applicazione, al Molise è riconosciuta la massima intensità di agevolazione (45% piccole imprese, 35% medie imprese, 25% grandi imprese).

Il credito d'imposta in parola non agevola i singoli investimenti, bensì, come precisato dalla circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 "risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato)".

Le altre agevolazioni alle imprese

Bonus Mezzogiorno

Per le acquisizioni di beni effettuate dall'1.3.2017, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 243/2016, il credito d'imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 12, § 2.2):

- ✓ per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Molise e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
- ✓ per la Regione Abruzzo, l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.

Le altre agevolazioni alle imprese

Bonus Mezzogiorno

Ancora nessun aggiornamento al CIM che pertanto potrà essere utilizzato unicamente per comunicare investimenti pregressi, completati nel 2021.

Takeaways:

- ❑ Il CIM può essere sempre presentato prima del realizzo/completamento di un investimento, a patto che il credito concesso venga utilizzato solo dopo la sua conclusione;
- ❑ Il CIM può essere sempre presentato dopo il completamento di un investimento, ad eccezione che per i casi in cui il bonus sia finanziato con le risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" FESR (PON) e dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020

Le altre agevolazioni alle imprese

La nuova Carta degli aiuti regionali

Modificato il perimetro delle regioni rientranti nelle zona «a» e delle intensità massimo di aiuto.

"Zone a"

Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima di aiuto (grandi imprese)
		1.1.2022 – 31.12.2027
ITF2	Molise	30 %
ITF3	Campania	40 %
ITF4	Puglia	40 %
ITF5	Basilicata	30 %
ITF6	Calabria	40 %
ITG1	Sicilia	40 %
ITG2	Sardegna	30 %

N.B. Impatto parziale su bonus mezzogiorno

Le altre agevolazioni alle imprese

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, in misura pari a:

- ✓ 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- ✓ 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- ✓ 60 milioni per l'anno 2027.

Solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200mila euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione. Il «può» evidenzia che sarà fatto solo nei limiti delle risorse disponibili. In precedenza, l'erogazione del contributo aveva luogo «in un'unica soluzione» a prescindere dall'importo.

L'art. 1 co. 95 - 96 della L. 178/2020 per il 2021 aveva previsto che il contributo fosse erogato in un'unica soluzione (cfr. circ. Min. Sviluppo economico 10.2.2021 n. 434).

Le altre agevolazioni alle imprese

Nuova Sabatini

L'agevolazione Sabatini presenta una triplice agevolazione:

- ✓ un finanziamento erogato prima dell'effettuazione dell'investimento,
- ✓ la garanzia gratuita da parte del Mediocredito centrale per le imprese che non hanno saturato il plafond da cinque milioni,
- ✓ e un contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato direttamente dallo ministero dello Sviluppo economico (Mise).

Le altre agevolazioni alle imprese

Nuova Sabatini

L'ammontare massimo dell'agevolazione è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento effettuato. Con riferimento al citato contributo, si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari a (circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036):

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all'Allegato 6/A e 6/B (cfr. circ. Min. Sviluppo economico 31.7.2017 n. 95925 e 3.8.2018 n. 269210).

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

L'art. 1 co. 1 - 17 del DL 6.11.2021 n. 152 convertito prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto e di un credito d'imposta alle imprese alberghiere per le spese sostenute per la riqualificazione e la digitalizzazione delle strutture.

Il **Ministero del Turismo**, con gli avvisi del 23 dicembre 2021 e del 4 gennaio 2022, ha fornito indicazioni sulle modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche, disciplinate dagli art. 1 e 4 del DL PNRR n.152/2021.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto a:

- imprese alberghiere;
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, acquatici e faunistici.



NOTA BENE: I soggetti devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico, o devono gestire le predette attività tramite un contratto registrato da allegare alla domanda.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Il soggetto richiedente deve essere:

- In regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n.69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva;
- in regola con la normativa antimafia vigente;
- in situazione di regolarità fiscale (autocertificazione o richiesta all'Ade).

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Gli interventi che consentono la fruizione del credito d'imposta sono:

- incremento dell'efficienza energetica delle strutture di cui all'art. 2 del decreto MISE del 6 agosto 2020 e di riqualificazione antisismica di cui all'art. 16-bis comma 1, lettera i), del TUIR;
- eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della legge n.13/1989, e al DPR 503/1996;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge n.323/2000;



Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Gli interventi che consentono la fruizione del credito d'imposta sono:

- edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) e.5), del DPR n.380/2001 (es. interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai primi due punti;
- spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del DL n.83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.106/2014 (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti).;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo, inclusa l'illuminotecnica a condizione che l'acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi elencati nei primi quattro punti.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Nel dettaglio, l'articolo 1 comma 9, in modo da migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, riconosce un credito d'imposta pari all'80% delle spese ammissibili per gli interventi elencati sopra.

Gli interventi devono essere realizzati **dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024**. Inoltre, la misura può essere applicata a quelli avviati successivamente al 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi, fermo restando che le relative spese siano sostenute dal **7 novembre 2021**.

La domanda per la richiesta dell'incentivo andrà inviata esclusivamente online entro 30 giorni dall'apertura dell'apposita piattaforma. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'Allegato 1. L'incentivo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le altre agevolazioni alle imprese

Credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall'anno successivo a quello in cui sono effettuati gli interventi e non oltre il **31 dicembre 2025**.

Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Inoltre, il credito d'imposta è cedibile, anche in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, si applicano le disposizioni di cui al provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847.

Le altre agevolazioni alle imprese

Contributo a fondo perduto

Ai soggetti beneficiari elencati precedentemente è riconosciuto un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi ivi menzionati, realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro (aumentabile fino a 100.000 euro).

Le altre agevolazioni alle imprese

Contributo a fondo perduto

Il contributo può essere aumentato anche cumulativamente:

- ❑ fino ad ulteriori 30.00 euro: qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- ❑ fino ad ulteriori 20.000 euro: quando l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del D.lgs. n. 198/2006, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in maniera non inferiore al 60% da giovani, le società di capitale le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.

Le altre agevolazioni alle imprese

Contributo a fondo perduto



Per i giovani s'intendono le persone con età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

- fino ad ulteriori 10.000 euro: per le imprese cui la sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Credito d'imposta

Il contributo è erogato tramite bonifico bancario all'iban indicato nell'istanza.

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatto salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fonte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n.385/1993 , o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione tesoriera provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Cumulo

Entrambi gli incentivi possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.



NOTA BENE – Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Cumulo

Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (31), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN DICHIARAZIONE NELLA SEZIONE AIUTI DI STATO

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Il finanziamento a tasso agevolato

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito d'imposta e dal contributo è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica di tali spese (quelle non coperte), nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Cfp ristoranti: In attesa del decreto Mise-Mef-Ministero turismo

In attesa di decreto di attuazione delle disposizioni recate dai commi 17-bis/ter/quater/quinquies che hanno previsto un fondo di 10 milioni per un contributo a fondo per perduto per il settore della ristorazione.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

L'articolo 4 del DL riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11,79.12 un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previsto dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del DL n.83/2014 fino all'importo massimo di 25.000,00:

- acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
- affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

- creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

- creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative

Sono escluse, invece, i costi relativi all'intermediazione commerciale.

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

Tali interventi:

- ❑ devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- ❑ devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione , e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- ❑ devono iniziare entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari;
- ❑ devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi.

Tuttavia, gli interventi devono essere conclusi **non oltre la data del 31 dicembre 2024.**

Le altre agevolazioni alle imprese

Incentivi al turismo: contributo a fondo perduto e credito d'imposta

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del consiglio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

L'effettivo sostenimento delle spese segue i dettami dell'art. 109 TUIR.

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – DI Sostegni-ter

«Misure di sostegno per le attività chiuse» (articolo 1)

Rifinanziato per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall'articolo 2 del decreto "Sostegni-bis", in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto). Si tratta di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – Dl Sostegni-ter

Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, il nuovo Dl fissa la sospensione dei versamenti

- a. delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022
- b. dell'Iva in scadenza a gennaio 2022.

In entrambi i casi, l'appuntamento è rinviato al 16 settembre 2022 senza sanzioni e interessi. **Non potranno essere rimborsate le somme già versate.**

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – Dl Sostegni-ter

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” (articolo 2)

Nuovo contributo a fondo perduto → Imprese che svolgono le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco indicati nell’articolo 2 del decreto stesso (Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).

Per accedere all’agevolazione le imprese devono aver registrato, nel 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – DI Sostegni-ter

L'ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in misura pari all'importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- ❖ 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400mila euro
- ❖ 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
- ❖ 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Le istanze per il riconoscimento dell'incentivo dovranno essere trasmesse online al Mise entro i termini e secondo le modalità definite con provvedimento dello stesso ministero.

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – Dl Sostegni-ter

“Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili” (articolo 5)

Una dote di 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 per le imprese del settore turistico, a disposizione sotto forma di credito d'imposta locazioni, previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 28), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il “bonus affitti” spetta ai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – Dl Sostegni-ter

Per accedere al beneficio gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», previsti per gli aiuti di Stato. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Le altre agevolazioni alle imprese

I nuovi sostegni in arrivo – DI Sostegni-ter

Maggiori risorse per turismo e cultura (articoli 4 e 8)

Incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo unico nazionale turismo, istituito dall'ultima legge di bilancio, ed esteso l'esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

Aumenti anche al settore della cultura, con arrivo di maggiori risorse stanziare per i fondi istituiti per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, per il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali e per quello per la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica, con proroga fino al 30 giugno 2022 dell'esonero dal versamento del canone patrimoniale unico.

Modifiche alla rivalutazione dei marchi ed al riallineamento dell'avviamento

L'inasprimento introdotto ex post dalla L. 241/2021 alla disciplina del D.L. 104/2020

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Norma e finalità

Con l'introduzione dei commi 8-ter ed 8-quater all'originario impianto dell'articolo 110 del d.l. 104/2020 si inasprisce la disciplina della deduzione dei marchi e degli avviamenti oggetto della rivalutazione fiscale e del riallineamento di cui al d.l. 'agosto'.

L'obiettivo è quello di recuperare gettito fiscale in conseguenza della sottostima delle minori entrate conseguenti ai maggiori ammortamenti deducibili a fronte dei valori rivalutati o riallineati.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

I POTESI 1

Si dispone, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento (ex art. 110, d.l. 104/2020) sono stati eseguiti, la deduzione in misura non superiore ad un cinquantesimo dei valori rivalutati o riallineati relativi a marchi o avviamenti. In pratica **con l'allungamento del periodo di deduzione da 18 a 50 anni l'aliquota di ammortamento è più che dimezzata, riducendosi dal 5,55% al 2%** (neo comma 8-ter dell'art. 110 cit.).

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Ipotesi 2

Il neo introdotto comma 8-quater all'articolo 110 del d.l. 104/2020, prevede la **possibilità di mantenere la deduzione dei maggiori valori in 18 anni**, in luogo dei 50 previsti dal neo comma 8-ter.

A tal fine è **necessario versare una ulteriore imposta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori rivalutati o riallineati, pari a quella recata dall'articolo 176 del TUIR, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12% per maggiori valori sino a 5 mln di euro, pari al 14% per maggiori valori tra 5 e 10 mln di euro, pari al 16% in caso di maggiori valori superiori a 10 mln di euro.**

Dalla citata maggiore imposta per la rivalutazione si scomputa quella già determinata ai sensi del d.l. 104/2020 pari al 3%.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Ipotesi 2

La differenza d'imposta dovuta può essere versata *“in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo”*. In pratica, per i soggetti solari, entro il termine di versamento dei saldi per i periodi di imposta 2021 e 2022, quindi nel 2022 e nel 2023.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Ipotesi 3

Si può rinunciare, anche parzialmente, alla scelta effettuata in ossequio alle originarie previsioni dell'articolo 110 del d.l. 104/2020.

“La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate”.

Si ritiene che il riferimento generico alle imposte sostitutive valga sia per quella sul saldo attivo di rivalutazione, che di quella eventualmente versata per l'affrancamento della relativa riserva.

Un Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate stabilirà come recedere dalla scelta effettuata (non è indicato il termine di emanazione dell'atto del Direttore).

Vista l'imminente chiusura dei bilanci è auspicabile un'emissione in tempi rapidi.

■ Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Il comma 623 dell'articolo 1 della LB 2022 si occupa dello Statuto del contribuente; infatti, prescrive che “in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti”.

Considerato che, per i soggetti solari, la rivalutazione è stata eseguita nei bilanci 2020, gli effetti fiscali della modificata aliquota di ammortamento avranno effetto sin dal periodo di imposta 2021.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Chiarimenti attesi dal provvedimento (o dalla prassi dell'agenzia)

1. La compensazione dell'imposta in ipotesi di rinuncia, qualora di importo sia superiore a 5mila euro, è soggetta al visto di conformità?
2. Preventivo invio della dichiarazione dalla quale emerge il credito? Verosimilmente no, in quanto il credito dovrebbe emergere dalla richiesta secondo un modello che il Provvedimento direttoriale dovrebbe prevedere.
3. Applicazione limite compensazioni articolo 34, comma 2, L. 388/2000 (2 mln euro dal 2022)?
4. Da esporre nel quadro RU? Soggetta al relativo limite di 250mila euro? Ragionevolmente no. Il quadro RU è destinato ad accogliere le agevolazioni alle imprese.
5. E' ammessa la compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro?

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento

Disposizione relativa alle minusvalenze

L'intervento normativo è strutturato in modo tale che il maggior orizzonte temporale si applichi anche alle deduzioni delle minusvalenze afferenti agli asset oggetto della originaria disciplina dell'articolo 110 citato: “nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento”.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

Ipotizziamo l'iscrizione in bilancio 2020 della rivalutazione di un marchio pari ad 1 mln di euro, in assenza di precedente iscrizione dei relativi costi nello stato patrimoniale (possibilità confermata dalla bozza della circolare in consultazione, prg. 2.1).

La situazione ante modifiche è la seguente:

Rivalutazione effettuata		1.000.000
Imposta dl 104/2020	3%	30.000
Riserva di rivalutazione		970.000

Sviluppiamo le 3 ipotesi concesse dalla norma:

1. ammortamento civilistico 1/18, fiscale 1/50;
2. versamento integrativo dell'imposta sostitutiva per mantenere l'ammortamento ad 1/18;
3. rinuncia (scelta) totale.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

		amm. civilistico	f.do amm. civilistico	valore residuo civilistico		amm. fiscale	f.do amm. fiscale	valore residuo fiscale	var +/-	IRES	anticipata	IRAP	anticipata
anno 2021	5,56%	55.556	55.556	944.444	2%	20.000	20.000	980.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2022	5,56%	55.556	111.111	888.889	2%	20.000	40.000	960.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2023	5,56%	55.556	166.667	833.333	2%	20.000	60.000	940.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2024	5,56%	55.556	222.222	777.778	2%	20.000	80.000	920.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2025	5,56%	55.556	277.778	722.222	2%	20.000	100.000	900.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2026	5,56%	55.556	333.333	666.667	2%	20.000	120.000	880.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2027	5,56%	55.556	388.889	611.111	2%	20.000	140.000	860.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2028	5,56%	55.556	444.444	555.556	2%	20.000	160.000	840.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2029	5,56%	55.556	500.000	500.000	2%	20.000	180.000	820.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2030	5,56%	55.556	555.556	444.444	2%	20.000	200.000	800.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2031	5,56%	55.556	611.111	388.889	2%	20.000	220.000	780.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2032	5,56%	55.556	666.667	333.333	2%	20.000	240.000	760.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2033	5,56%	55.556	722.222	277.778	2%	20.000	260.000	740.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2034	5,56%	55.556	777.778	222.222	2%	20.000	280.000	720.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2035	5,56%	55.556	833.333	166.667	2%	20.000	300.000	700.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2036	5,56%	55.556	888.889	111.111	2%	20.000	320.000	680.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2037	5,56%	55.556	944.444	55.556	2%	20.000	340.000	660.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387
anno 2038	5,56%	55.556	1.000.000	-	2%	20.000	360.000	640.000	35.556	24%	- 8.533	3,9%	- 1.387

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

	amm. civilistico	f.do amm. civilistico	valore residuo civilistico	amm. fiscale	f.do amm. fiscale	valore residuo fiscale	var +/-	IRES	differita	IRAP	differita
anno 2039		2%	20.000	380.000	620.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2040		2%	20.000	400.000	600.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2041		2%	20.000	420.000	580.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2042		2%	20.000	440.000	560.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2043		2%	20.000	460.000	540.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2044		2%	20.000	480.000	520.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2045		2%	20.000	500.000	500.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2046		2%	20.000	520.000	480.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2047		2%	20.000	540.000	460.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2048		2%	20.000	560.000	440.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2049		2%	20.000	580.000	420.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2050		2%	20.000	600.000	400.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2051		2%	20.000	620.000	380.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2052		2%	20.000	640.000	360.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2053		2%	20.000	660.000	340.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	
anno 2054		2%	20.000	680.000	320.000	- 20.000	24%	4.800	3,9%	780	

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

	amm. civilistico	f.do amm. civilistico	valore residuo civilistico		amm. fiscale	f.do amm. fiscale	valore residuo fiscale	var +/-	IRES	differita	IRAP	differita
anno 2055			2%		20.000	700.000	300.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2056			2%		20.000	720.000	280.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2057			2%		20.000	740.000	260.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2058			2%		20.000	760.000	240.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2059			2%		20.000	780.000	220.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2060			2%		20.000	800.000	200.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2061			2%		20.000	820.000	180.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2062			2%		20.000	840.000	160.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2063			2%		20.000	860.000	140.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2064			2%		20.000	880.000	120.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2065			2%		20.000	900.000	100.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2066			2%		20.000	920.000	80.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2067			2%		20.000	940.000	60.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2068			2%		20.000	960.000	40.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2069			2%		20.000	980.000	20.000 - 20.000		24%	4.800	3,9%	780
anno 2070			2%		20.000	1.000.000	-- 20.000		24%	4.800	3,9%	780

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

IOTESI 1 (accettazione della 'stretta' sulla rivalutazione)

Stante il differente periodo di ammortamento si genera una differenza temporanea tra il valore civilistico e quello fiscalmente riconosciuto.

Teoricamente potrebbero iscriversi le imposte anticipate tuttavia, **appare difficile sostenere la possibilità della loro iscrizione.**

“Successivamente alla rilevazione iniziale, la società iscrive le imposte anticipate/differite in presenza di differenze temporanee. Ad esempio, quando gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, **se esiste la ragionevole certezza del loro recupero**” (OIC25,prg.62).

L'orizzonte temporale è troppo ampio per effettuare previsioni di recupero delle imposte anticipate.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

IOTESI 2 (versamento ulteriore imposta)

Imposta l. 241/2021	12%	120.000
Imposta d.l. 104/2020		- 30.000
Imposta da versare		90.000
Rata 1 2022 (entro termine saldo 2021)		45.000
Rata 2 2023 (entro termine saldo 2023)		45.000
Riserva rivalutazione post l. 241/2021		880.000

Riduzione PN 90.000 euro.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

IOTESI 3 (rinuncia totale alla rivalutazione)

Riserva di rivalutazione post dl 104/20	970.000
Rinuncia (imposta originaria)	30.000
Imposte differite totali	- 178.560
Riserva post l. 241/2021	821.440

Riduzione PN 148.560 euro.

Modifiche alla rivalutazione ed al riallineamento



Effetti sui bilanci: esempio

Il tratto comune a tutte le ipotesi è la riduzione del patrimonio netto.

In riferimento all'ipotesi 1 (ripetiamo che) appare difficile sostenere la possibilità di iscrizione delle imposte anticipate corrispondenti al recupero delle variazioni temporanee in aumento dal 2021 al 2038, che avverrà con le variazioni in diminuzione dal 2039 al 2070.

Qualora si iscrivessero si avrebbe un incremento del patrimonio netto pari a 178.560 euro).

La sospensione degli ammortamenti

La proroga per l'esercizio 2021 con numerosi dubbi applicativi

La sospensione degli ammortamenti

L'incerto ambito applicativo

L'art. 1 comma 711 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in vigore dal 1° gennaio 2022, conferma l'estensione anche ai bilanci 2021 del regime derogatorio di cui all'art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti OIC di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020.

A chi si applica?

per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Formulazione letterale: solo a chi ha utilizzato la sospensione per tutte le immobilizzazioni nel 2020

La sospensione degli ammortamenti

L'incerto ambito applicativo

Come trattare il recupero delle quote sospese nel 2020?

1. Recupero nel 2021 con allungamento periodo ammortamento
2. Recupero graduale durante il processo di ammortamento se non è previsto allungamento della vita utile



Ad es. Costo storico: 100

Vita utile: 5 anni

Anno acquisto: 2019

Quota sospesa nel 2020: 20

Nessun allungamento della vita utile del bene che termina la sua vita «economica» nel 2023

Valore residuo al 31/12/2020: 80

Ammortamento nel 2021: 26,66

A cosa applicare sospensione?



La sospensione degli ammortamenti

Il trattamento fiscale della sospensione

Come trattare fiscalmente le quote sospese?

Oic 9 – Le quote sospese contabilmente possono essere sospese anche fiscalmente oppure effettuate attraverso opportune variazioni in diminuzione

Super/Iper-ammortamento?

Possono essere effettuati anche con ammortamento sospeso, anche fiscale

In che misura le variazioni? Quella effettiva e non la massima consentita

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Art. 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Ambito di applicazione

Indebiti utilizzati



- Credito d'imposta R&S
- D.L. n. 145/2013
- Periodi d'imposta dal 2014 al 2019

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Ambito soggettivo

- I soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito;
- Che nei periodi d'imposta 2014-2019 hanno realmente svolto, sostenendone le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabile come R&S;
- Ammessi anche i contribuenti già raggiunti da atto di recupero adde purché non definitivo;

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Soggetti esclusi

- Condotte fraudolente;
- Fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- False rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- Mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Vantaggi del riversamento

Riversamento
spontaneo del
credito d'imposta

Senza sanzioni

Senza interessi

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Procedure e tempistiche

Presentazione
apposita istanza
entro il 30.9.2022

Pagamento
importo dovuto
entro il 16.12.2022

In unica soluzione
o in 3 rate annuali

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Aspetti penali

- Il riversamento integrale del credito costituisce causa di esclusione della punibilità del reato di indebita compensazione;
- Scarto dell'istanza = autodenuncia.

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Effetti sui contenziosi in corso



Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Giurisprudenza di merito

C.T.P. Vicenza n. 365/2021

- Mancanza parere tecnico MISE
- Eccesso di potere AdE

C.T.P. Ancona n. 392/2021

- Necessità del parere tecnico del MISE
- Eccesso di potere AdE

C.T.P. Aosta n. 46/2021

- Innovazione è anche l'adozione di conoscenze e capacità esistenti in grado di apportare novità per l'impresa

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Crediti non spettanti e inesistenti

Cassazione sentenze nn. 34444 e 34445 del 16.11.2021

Un credito utilizzato è inesistente quando ne manca il presupposto costitutivo ossia quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniale-finanziari del contribuente e tale mancanza (non) sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell'anagrafe tributaria il credito su cui detti controlli si fondano.

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Crediti non spettanti e inesistenti

Cassazione sentenze nn. 34444 e 34445 del 16.11.2021

La nozione di credito inesistente è ancorata a una dimensione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frodolenza (relazione ill.va D.L. n. 185/2008).

Riversamento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Crediti non spettanti e inesistenti

Inesistenza del credito è questione di merito che deve valutare la CTP/CTR

Se non è inesistente non c'è allungamento a 8 anni termini di accertamento

Se non è inesistente non ci sono le sanzioni dal 100 al 200%

SUPERDEDUZIONE COSTI R&S E PATENT BOX

Art. 6, D.L. n. 146/2021

■ Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S

Viene introdotta dal DL n. 146/2021 una nuova norma diretta ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente.

Viene **elevata dal 90 al 110 per cento** la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili.

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S

Dall'altro lato, le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 restringono l'ambito dell'agevolazione, che **si applica a un numero minore di beni**, cioè:

- ❖ software protetto da copyright;
- ❖ brevetti industriali;
- ❖ disegni e modelli.

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S

Rispetto al previgente articolo **6 restano esclusi:**

- ❑ i marchi d'impresa (anch'essi tuttavia non compresi nel Patent box del 2015);
- ❑ i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel Patent box disciplinato dalla legge di stabilità 2015).

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S

La **norma** prevede una nuova modalità di determinazione del beneficio spettante al contribuente, basata sulla determinazione diretta di una variazione in diminuzione stabilita come percentuale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e sviluppo di beni immateriali.

Il **regime** introdotto assume, pertanto, la sussistenza di un collegamento diretto tra i costi di ricerca e sviluppo e il beneficio fiscale, in quanto detti costi sono utilizzati per determinare l'ammontare del beneficio spettante.

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S e Patent box

Viene abrogato il comma 9 dell'articolo 6 del DL n. 146/2021, che nella formulazione previgente sanciva l'incompatibilità tra l'agevolazione in parola e il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Con le modifiche in esame i contribuenti, per tutta la durata dell'opzione (valida per cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile), possono usufruire **della nuova superdeduzione e del credito d'imposta R&S.**

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S e Patent box

Viene in primo luogo modificato il regime transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo Patent box con riferimento.

Con una prima modifica, in luogo di disporre tout court l'abrogazione del regime di Patent box disegnato dalla legge di stabilità 2015 si dispone che, con riferimento al periodo di imposta 2021 (per più precisamente, al periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146) e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S e Patent box

Una seconda modifica al comma 10 dell'articolo 6 chiarisce le modalità di scelta tra il precedente e il nuovo regime. La norma previgente consentiva a chi avesse esercitato l'opzione per il vecchio regime di Patent box prima del 22 ottobre 2021 (più precisamente, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) di aderire alla nuova superdeduzione ex decreto-legge 146/2021, previa comunicazione all'Agenzia dell'entrate.

■ Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione dei costi R&S e Patent box

Con le modifiche in esame viene chiarito che il transito alla nuova disciplina è consentito ai soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime del Patent box in relazione a periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.

Viene quindi eliminato l'ultimo periodo del comma 10, riguardante i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme in esame.

Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione costi R&S

Il nuovo comma 10-bis, introdotto dalla lettera e) del comma 10, dispone che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con la nuova superdeduzione siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

■ Superdeduzione costi R&S e patent box

Superdeduzione costi R&S

La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Tale sistema (cd. recapture ottennale) consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, **ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.**

Abolizione «esterometro»

L'emissione dell'autofattura o del documento di integrazione IVA in formato elettronico dal 1° luglio 2022

■ Abolizione «esterometro»

L'articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, intervenuto in modifica all'articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, ha disposto che i dati relativi alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, siano trasmessi al Sistema di Interscambio non più attraverso l'esterometro, bensì utilizzando il tracciato di fattura elettronica.

Provvedimento ADE n. 293384 del 28 ottobre 2021, intervenuto in modifica al Provvedimento n. 89757/2018 (Specifiche tecniche)

D.L. 146/2021: RINVIO E-FATTURA PER «ESTEROMETRO» AL 1° LUGLIO 2022

■ Abolizione «esterometro»

Esterometro 2022

I e II trimestre 2022: Comunicazione delle operazioni transfrontaliere trimestrale, da trasmettere telematicamente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, nuove modalità:

- ❖ Fatturazione elettronica delle operazioni attive con le “sette x”
- ❖ Trasmissione delle autofatture e delle operazioni di integrazione IVA relative agli acquisti di beni e servizi dall'estero, tramite emissione dei documenti di fatturazione elettronica TD17 – TD18 e TD19.

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni attive

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

**Effettuate fino al
30 giugno 2022**

Possono essere documentate in analogico
Invio comunicazione trimestrale delle
operazioni transfrontaliere

Possono essere documentate da fattura elettronica
Esonero comunicazione trimestrale delle operazioni
transfrontaliere

Consegna fattura «su carta» al cliente

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni attive

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

**Effettuate a partire
dal 1° luglio 2022**

Devono essere documentate da fattura elettronica
ai fini della comunicazione delle operazioni
transfrontaliere

Esterometro abrogato

Consegna fattura «su carta» al cliente

■ Abolizione «esterometro»

E-fattura emessa verso clienti esteri

- ✓ Dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa in formato elettronico
- ✓ Indicando **codice destinatario XXXXXXX**
- ✓ Indicando nell'anagrafica del cliente il **codice identificativo estero**

■ Abolizione «esterometro»

E-fattura emessa verso clienti esteri

Trasmissione telematica entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi:

Fattura immediata (TD01)

Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione
(TD26 in caso di cessione di bene strumentale)

Fattura differita (TD24)

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione (art. 21 c. 4 lett. a) D.P.R. 633/72 in presenza di DDT o idonea documentazione equivalente)

Abolizione «esterometro»



E-fattura operazioni con clienti esteri

Fattura immediata emessa da una S.R.L. italiana verso un'azienda olandese per una cessione di beni o per una prestazione di servizi

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT		Identificativo fiscale ai fini IVA: NL	
Codice fiscale:		Denominazione: N.V.	
Denominazione: S.R.L.		Indirizzo:	
Regime fiscale: RF01 ordinario		Comune:	
Indirizzo: VIA		Cap: Nazione: NL	
Comune: Provincia:			
Cap. Nazione: IT			

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura				XXXXXXX

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

- A partire dal 1° luglio 2022 l'integrazione delle fatture / le autofatture relative agli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentati tramite fattura elettronica.
- TIPO DOCUMENTO
 - TD17
 - TD18
 - TD19

Da trasmettere **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.**

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive - conservazione

Allegando il documento originale ricevuto dal fornitore estero al file xml TD17 – TD18 – TD19 è possibile inviare in conservazione tale documento, in abbinamento a quello di integrazione, al fine di usufruire della conservazione AdE.

Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Integrazione della fattura di acquisto / emissione di autofattura relativa a acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Ricevute fino al
30 giugno 2022

Possono essere gestite in analogico
Invio comunicazione trimestrale delle
operazioni transfrontaliere

Possono essere documentate tramite file
trasmesso al Sistema di Interscambio
Esonero comunicazione trimestrale delle
operazioni transfrontaliere

La fattura estera deve essere conservata in analogico

Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Integrazione della fattura di acquisto / emissione di autofattura relativa a acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

**Ricevute a partire
dal 1° luglio 2022**

**Devono essere documentate tramite file trasmesso al
Sistema di Interscambio nel formato XML e-fattura**

La comunicazione trimestrale delle operazioni
transfrontaliere è abrogata

**La fattura estera deve essere conservata in analogico; in alternativa può essere
allegata al file XML di integrazione / autofattura, così da essere portata in
conservazione digitale**

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Codice Tipo Documento	Quando si usa
TD17	<p>Autofattura emessa a fronte di acquisto di servizi dall'estero ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UE; • Extra UE.
TD18	<p>Integrazione di fatture per acquisti intracomunitari di beni (articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993).</p>
TD19	<p>Integrazione di fatture relative ad acquisti di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario); • Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano; • Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72); • Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Termini

L'**integrazione** delle fatture / le **autofatture** relative agli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata:

- Con data ricadente nel mese di ricezione della fattura estera

La trasmissione del file XML deve essere effettuata:

- Entro il giorno 15 del mese successivo

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Acquisto di servizi – TD17

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, ex articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cliente nazionale deve:

Servizi UE	integrare ai fini IVA la fattura ricevuta dal fornitore europeo
Servizi extra UE	emettere autofattura con riferimento alla fattura del fornitore extra UE

Campo	Indicazione
Codice tipo documento	TD17
Cedente / prestatore	Dati del fornitore estero che ha prestato il servizio (Paese)
Cessionario/committente	Dati del cliente italiano che predispone l'autofattura o procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali"	<p>- Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;</p> <p>- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.</p>
Imponibile e IVA (o codice natura)	L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile (es. N4 in caso di operazioni esenti)
Campo 2.1.6 – Estremi fattura	<p>Estremi della fattura che si va ad integrare:</p> <p>2.1.6.1 – Riferimento riga</p> <p>2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare</p> <p>2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare</p>
Campo 2.1.1.4 Numero	Numero di autofattura / documento integrativo IVA E' consigliabile adottare una numerazione separata per questo tipo di operazioni, ad esempio 1/estero, 2/estero ecc.

■ Abolizione «esterometro»



Acquisto di servizi – TD17

Un'azienda italiana riceve in data 25 gennaio 2022 una fattura da un fornitore olandese relativa ad una prestazione di servizi, per euro 100.

La fattura estera riporta il numero 1.800 e la data del 20 gennaio 2022.

L'azienda italiana decide di integrare la fattura in elettronico; l'aliquota IVA applicabile è quella ordinaria, pari al 22%.

Posto che l'operazione è stata effettuata nel mese di gennaio, e la fattura ricevuta nel medesimo mese, il committente IT deve procedere ad integrare la fattura con data ricadente nel mese di ricezione della fattura estera (gennaio 2022)

La trasmissione del file xml TD17 dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2022.

Abolizione «esterometro»



Acquisto di servizi – TD17

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: NL [REDACTED]	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT [REDACTED]
Denominazione: [REDACTED]	Codice fiscale: [REDACTED]
Regime fiscale: RF01 ordinario	Cognome nome: [REDACTED]
Indirizzo: [REDACTED]	Indirizzo: via [REDACTED]
Comune: [REDACTED]	Comune: [REDACTED] Provincia: [REDACTED]
Cap: 00000 Nazione: NL	Cap: [REDACTED] Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero		1/Estero	31/01/22	[REDACTED]

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt. coll. 1800 del 20/01/22 Integrazione	1,00	100,00			22,00	100,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			100,00	22,00	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
				122,00		

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Acquisto di beni UE – TD18

- ❖ Il tipo documento “TD18” si utilizza laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore UE relativa **all’acquisto di beni**.
- ❖ Il cessionario IT è tenuto, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 331 del 1993, ad integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.
- ❖ Tale tipo di documento si utilizza anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Campo	Indicazione
Codice tipo documento	TD18
Cedente / prestatore	Dati del fornitore estero che ha ceduto i beni
Cessionario/committente	Dati del cliente italiano che procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali"	Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Imponibile e IVA (o codice natura)	<p>L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; • Nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario: Natura N3.6; • Nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4
Campo 2.1.6 – Estremi fattura	<p>Estremi della fattura che si va ad integrare:</p> <p>2.1.6.1 – Riferimento riga</p> <p>2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare</p> <p>2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare</p>
Campo 2.1.1.4 Numero	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

■ Abolizione «esterometro»

Operazioni passive

Art. 17 comma 2 DPR 633/72 – TD19

- ❖ Il tipo documento “TD19” si utilizza laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana sia tenuto ad emettere autofattura o ad integrare fatture emesse da soggetti esteri nei casi previsti dall’articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72:

■ Abolizione «esterometro»

TD19 – Altri acquisti estero

- ❖ Integrazione di fatture relative a acquisti di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72
- ❖ Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario)
- ❖ Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano
- ❖ Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72)
- ❖ Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6)

Campo	Indicazione
Codice tipo documento	TD19
Cedente / prestatore	Dati del fornitore estero
Cessionario/committente	Dati del cliente italiano che procede all'integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero / all'emissione di autofattura
Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali"	<p>data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);</p> <p>- Data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura</p>
Imponibile e IVA (o codice natura)	<p>L'imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l'IVA non sia applicabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; • Nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario: Natura N3.6;
Campo 2.1.6 – Estremi fattura	<p>Estremi della fattura che si va ad integrare:</p> <p>2.1.6.1 – Riferimento riga</p> <p>2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare</p> <p>2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare</p> <p>NOTA: Se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio inserire il numero identificativo della stessa assegnato dal Sistema (IdSdi)</p>
Campo 2.1.1.4 Numero	Numero di autofattura / documento integrativo IVA

■ Abolizione «esterometro»

TD17 – TD18 – TD19 trasmissione

Il termine ultimo per la trasmissione del file è il giorno 15 del mese successivo a quello da indicare nel campo <Data>.

Qualora ci voglia avvalere dei precompilati Iva, secondo quanto indicato dalla Guida ADE, è consigliabile trasmettere i files allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

■ Abolizione «esterometro»

Sanzioni

2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 400 euro mensili

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

■ Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

Reverse charge interno

Per le operazioni di integrazione di operazioni interne soggette a reverse charge interno non è previsto alcun obbligo di integrazione in formato elettronico, né ora, né in futuro, salvo che non intervengano in seguito nuove modifiche alla norma.

Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

La gestione del reverse charge interno

Ricezione di fattura elettronica da fornitore con natura N6.X

- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile - altri casi

■ Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

La gestione del reverse charge interno

- ❑ Stampare la fattura, annotando sulla stessa l'operazione di integrazione
- ❑ Oppure produrre un documento separato, che contiene tutti i dati relativi alla fattura integrata e l'integrazione dell'IVA
- ❑ Registrare il documento sia sul registro degli acquisti che sul registro delle fatture emesse
- ❑ I documenti di integrazione cartacei possono essere conservati in modalità analogica (solo su carta).

■ Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

La gestione del reverse charge interno «in elettronico»

- ❑ Si tratta di una facoltà, non di un obbligo

Ma

- ❑ E' necessario gestire in elettronico l'integrazione delle fatture in reverse charge interno se si intende utilizzare i registri precompilati iva

■ Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

La gestione del reverse charge interno «in elettronico»

- Emissione di un documento codificato TD16 “Integrazione fattura da reverse charge interno, con data di ricezione della fattura del fornitore oppure entro la fine del mese di ricezione
- da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo alla data di emissione
- Se si vuole utilizzare i precompilati l’Agenzia delle Entrate suggerisce l’invio entro la fine del mese di emissione

■ Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

La gestione del reverse charge interno «in elettronico»

- Tipo documento: TD16
- Cedente prestatore: i dati del fornitore che ha emesso la fattura in reverse charge
- Cessionario committente: i dati del cliente che effettua l'integrazione
- Data (campo 2.1.1.3): data di ricezione della fattura da parte del fornitore, o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura ricevuta dal fornitore
- Imponibile e IVA applicabile
- Campo 2.1.6: **indicazione dell'identificativo IdSDI attribuito alla fattura originariamente ricevuta dal fornitore** (ciò consente al Sistema di Interscambio di comprendere "l'aggancio" tra la fattura originariamente ricevuta con codice natura IVA N6.x e la conseguente operazione di integrazione IVA)
- Numero documento: numero attribuito al documento di integrazione IVA (è consigliabile utilizzare una numerazione ad hoc, ovvero un sezionale dedicato ai documenti di integrazione).

■ Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

La gestione del reverse charge interno «in elettronico»

- La “Beta SRL” ha ricevuto in data 13/01/2022 una fattura dalla “Edile SAS”, nr. 2 del 13/01/2022, per lavori eseguiti nell’ambito di un subappalto nel settore edile. La fattura pervenuta dal fornitore Edile SAS riporta codice natura IVA N6.3 (inversione contabile - subappalto nel settore edile); l’ammontare della fattura è pari a 10.000 euro e l’identificativo Sdl/file è il numero 6473821529.
- L’operazione di integrazione IVA, se effettuata in formato elettronico, produce un file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio così strutturato:

Nessun obbligo di integrazione elettronica delle fatture in reverse charge interno

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: _____ Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via _____ Comune: _____ Provincia: _____ Cap: _____ Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: _____ Denominazione: _____ Indirizzo: _____ Comune: _____ Provincia: _____ Cap: _____ Nazione: _____
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DATI DELLA EDILE SAS </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DATI DELLA BETA SRL </div>

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD16 integrazione fattura reverse charge interno		1/RC	13-01-2022	
		Esempio di sezionale	Data a scelta dal 13 al 31 gennaio 2022	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt.Coll. 6473821529 ----- Integrazione fattura nr. 2 del 13/01/2022	1,00	10.000,00			22,00	10.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			10.000,00	2.200,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					12.200,00

Precompilati IVA

Precompilati IVA

D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 – Art. 4

- 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
 - a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; [registro IVA acquisti e vendite]
 - b) liquidazione periodica dell'IVA
 - **1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.**

Precompilati IVA

D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 – Art. 4

- 2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, **convalidano**, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero **integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti** di cui al comma 1, lettera a), **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

Precompilati IVA

Registri IVA precompilati

Area riservata Fatture e Corrispettivi, accessibile anche a intermediario in possesso di delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

- Registro delle fatture emesse di cui all'art. 23, D.P.R. n. 633/1972.
- Registro degli acquisti di cui all'art. 25.

Nella predisposizione delle LIPE l'Agenzia delle Entrate tiene conto anche dei dati corrispettivi come risultanti dalle trasmissioni effettuate dai registratori telematici (ex art. 2, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127) - **Tracciato versione 7.0**

■ Precompilati IVA

Calendario

Decorrenza	Cosa	Come
Dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021	Bozze registri IVA	Alimentati ed aggiornati con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal III trimestre 2021	Bozze LIPE	Disponibile dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
A partire dalle operazioni IVA 2022	Bozza della dichiarazione annuale IVA	Disponibile dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Precompilati IVA

Contribuenti interessati e esclusi

- ❖ Nel 2022: soggetti residenti o stabiliti in Italia a liquidazione IVA **trimestrale**
- ❖ ESCLUSI i contribuenti:
 - Che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA
 - Che applicano IVA separata per le diverse attività esercitate, per obbligo di legge o a seguito di opzione.
 - Che aderiscono alla liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dall'art. 73 del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale del 13 dicembre 1979.
 - Che partecipano a un gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti del Titolo V-bis del Decreto IVA.

(segue)

Precompilati IVA

Contribuenti interessati e esclusi

- ❖ ESCLUSI i contribuenti:
 - Per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.
 - Soggetti di cui all'art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, del Decreto IVA, ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri enti e società presenti nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2018.
 - Commercianti al minuto in ventilazione (D.M. 24 febbraio 1973).
 - Che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (corrispettivi carburanti).
 - Che trasmettono corrispettivi per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (vending machine).
 - Che erogano prestazioni sanitarie (fattura analogica vs/privati per prestazioni sanitarie).

Precompilati IVA

Dettaglio dei Regimi speciali che comportano l'esclusione dalla platea

- Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del decreto IVA);
- Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);
- Attività di agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
- Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991);
- Attività spettacolistiche (art. 74-quater del decreto IVA);
- Attività agricole connesse (art. 34-bis del decreto IVA);
- Attività agricole (art. 34 del decreto IVA);
- Attività enoturistica (legge 205/2017);
- Vendita sali e tabacchi, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Commercio fiammiferi, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Editoria, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Gestione servizi telefonia pubblica, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972, art.74, comma 6, del decreto IVA .

Precompilati IVA

Tempistiche registri IVA precompilati

Accesso e lavorazione:

A partire dal primo giorno del mese e fino alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Convalida:

A partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e fino alla fine del medesimo mese.

Precompilati IVA

Dati proposti nei precompilati

- ❖ Punto 4.1 Provvedimento AdE 8 luglio 2021, n. 183994
- ❖ Le bozze dei registri IVA sono elaborate con riferimento a ciascun trimestre utilizzando le seguenti informazioni:
 - a. dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata nella ricevuta di consegna che lo Sdl invia al trasmittente o la data di messa a disposizione in caso di impossibilità di recapito, riportata nella ricevuta di messa a disposizione che lo Sdl invia al trasmittente sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

Precompilati IVA

Dati proposti nei precompilati

- b. dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dallo Sdl, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nella attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito che lo Sdl invia al trasmittente sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- c. dati delle fatture elettroniche ricevute, che risultino consegnate al cessionario/committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- d. dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell'esito di avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Precompilati IVA

FAQ AdE - L'elaborazione delle bozze dei registri IVA non prevede attualmente che possano essere adoperati in maniera automatica i dati delle **bollette doganali**. Poiché tali documenti vanno annotati nei registri degli acquisti, per consentire al soggetto cessionario di poter detrarre l'imposta relativa e di poter convalidare i registri, per agevolare tale annotazione l'Agenzia mette a disposizione alcune informazioni identificative delle bollette doganali che risultano ricevute (con esclusione dei dati riferiti all'importo/imponibile e all'imposta). L'operatore potrà quindi integrare le bozze dei registri degli acquisti con i dati delle bollette doganali attraverso la specifica finalità prevista dall'applicativo.

Precompilati IVA

Dati proposti nelle LIPE

- Punto 4.3 Provvedimento AdE 8 luglio 2021, n. 183994
- Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA sono elaborate utilizzando, oltre ai dati di cui al punto 4.1, anche le seguenti informazioni:
 - a. dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
 - b. dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti;
 - c. dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta precedente.

Precompilati IVA

Termini validazione LIPE

- Il soggetto IVA potrà validare, modificare o integrare e trasmettere la LIPE entro i termini di trasmissione previsti dalle norme vigenti:
 - 31 maggio per il primo trimestre
 - 16 settembre per il secondo trimestre
 - 30 novembre per il terzo trimestre
 - 28 febbraio per il quarto trimestre (salvo che il contribuente non abbia optato per comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre)

Precompilati IVA

Versamento IVA periodica

- Dopo l'avvenuto invio della LIPE tramite l'applicativo, il soggetto IVA può effettuare il pagamento dell'eventuale imposta dovuta all'interno dell'applicativo stesso nei termini ordinari:
 - 16 maggio (termine versamento F24) per il primo trimestre
 - 20 agosto (termine versamento F24) per il secondo trimestre
 - 16 novembre (termine versamento F24) per il terzo trimestre
 - Per il quarto trimestre, considerato che la platea è costituita dai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modifiche, la liquidazione dell'IVA eventualmente dovuta è conguagliata nella dichiarazione annuale e il termine di versamento è il 16 marzo.

Precompilati IVA

IVA Annuale

- Punto 5.4 Provvedimento AdE 8 luglio 2021, n. 183994
- **La bozza della dichiarazione annuale IVA e del modello F24 per il versamento della liquidazione annuale vengono predisposte se i precompilati IVA vengono gestiti per l'intero anno.**
- **La bozza della dichiarazione annuale (a partire dalle operazioni effettuate nel 2022) è predisposta a partire dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (per la dichiarazione relativa ai dati relativi all'anno d'imposta 2022, dal 10 febbraio 2023);**
- La validazione, modifica o integrazione e la successiva trasmissione devono essere effettuate entro il termine di scadenza ordinario, ossia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- Il contribuente può effettuare il pagamento dell'IVA a saldo liquidata in dichiarazione con modello F24 tramite l'applicativo web della precompilata IVA entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Precompilati IVA

Prov. AdE 8/7/2021, n. 183994

Il soggetto passivo IVA rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA:

Per tutte le mensilità successive all'ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d'imposta.

Per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d'imposta.

Se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell'anno ed è interrotta prima del termine del periodo d'imposta.

Precompilati IVA

Conservazione e accesso

- L'Agenzia delle Entrate provvede alla tenuta dei registri IVA convalidati o integrati mediante la memorizzazione dei dati con strumenti tecnologici che ne garantiscono l'inalterabilità, fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.
- I registri IVA convalidati o integrati relativi a ciascun trimestre vengono memorizzati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo allo stesso trimestre.
- Il contribuente o l'intermediario possono consultarli ed estrarre copia.

Precompilati IVA

Verifica e convalida registri

1. Consultare il Profilo soggetto IVA per verificare ed eventualmente correggere lo status di soggetto ammesso alla gestione dei precompilati e inserire / modificare eventuale percentuale IVA indetraibile per pro-rata
2. Visualizzare i registri IVA acquisti e vendite, apportando le dovute integrazioni e variazioni:
 - Casi di indetraibilità totale o parziale IVA
 - Informazioni per quadro VF (beni strumentali, beni rivendita ecc.)
 - Bolle doganali
 - Inserimento fatture «non IVA» es. acquisti da forfetari
3. Validare i registri (entrambi, anche se non vi sono movimenti)

Precompilati IVA

Ad avvenuta convalida

Dopo aver convalidato i registri IVA:

- ✓ Non è possibile inserire nuovi documenti nei registri e non sono automaticamente annotati negli stessi eventuali ulteriori documenti pervenuti dalle fonti informative e riferiti al trimestre di riferimento;
- ✓ Non è possibile rimuovere documenti annotati nei registri;
- ✓ È possibile inserire o modificare gli ulteriori dati utili alla predisposizione della comunicazione della liquidazione periodica e della dichiarazione IVA attraverso la funzionalità “Visualizza registro acquisti/integra ulteriori dati”;
- ✓ È possibile scaricare in formato XML i registri IVA validati e protocollati;
- ✓ È possibile disattivare la funzionalità di convalida fino alla fine del mese successivo a trimestre di riferimento.

Dopo la validazione, i registri diventano definitivi a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento

Precompilati IVA

Estero / Reverse charge interno

- Per poter gestire i precompilati è necessario gestire con e-fattura anche gli acquisti dall'estero e le operazioni in reverse charge interno.

Precompilati IVA

Reverse charge interno - FAQ AdE

- Nel registro degli acquisti precompilati del cessionario/committente è annotata la fattura ricevuta tramite Sdl con codice natura N.6.x e il documento integrativo TD16 emesso e trasmesso tramite Sdl dal cessionario, in cui oltre all'imponibile dell'operazione è indicata l'imposta dovuta e nel registro delle fatture emesse è annotato solo il documento integrativo TD16.
- Il cessionario, che decide di integrare la fattura ricevuta in reverse charge mediante la trasmissione del documento integrativo TD16, ha il vantaggio che in modo automatico tale documento sarà annotato in entrambi i registri IVA e il soggetto dovrà solo inserire eventuali informazioni non presenti nel documento Sdl come ad esempio la corretta percentuale di detrazione se diversa dal 100%.
- Con riferimento alle operazioni passive (VP3) per l'elaborazione della LIPE sarà considerato solo l'imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in reverse charge con natura N.6.X annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16

Precompilati IVA

Reverse charge interno - FAQ AdE

Nel caso in cui, invece, il cessionario decida di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non è consentito inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativo, né nel registro delle emesse, né in quello degli acquisti, e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi.

Precompilati IVA

Quando i precompilati non bastano

- ✓ Art. 4, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127
- ✓ Fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- ✓ **L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

Precompilati IVA

Contabilità semplificata a cassa virtuale	Contabilità semplificata a cassa effettiva	Professionista	Contabilità ordinaria
<p>Obbligato a mantenere i registri IVA anche se convalida i precompilati</p>	<p>Può utilizzare i precompilati per i soli aspetti IVA ma deve mantenere i registri “incassi” e “pagamenti”, annotando “i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. <p>Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.</p>	<p>Può utilizzare i precompilati per i soli aspetti IVA</p> <p>Deve mantenere i registri “incassi” e “pagamenti”</p>	<p>Può utilizzare i precompilati per i soli aspetti IVA</p> <p>Deve comunque contabilizzare le fatture per libro giornale</p>

Precompilati IVA

E-corrispettivi tracciato 7

Introdotta dal Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate Prot. n. 1432217 del 20 dicembre 2019 - nuovo tracciato telematico di trasmissione dei corrispettivi, rivisto alla luce delle indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria.

Avrebbe potuto essere adottato a partire dal 1° marzo 2020, con obbligo dal 30 giugno 2020.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 228725 del 7/09/2021

Dal 1° gennaio 2022

In caso di mancato allineamento alle nuove specifiche è impossibile effettuare la trasmissione telematica del flusso dei corrispettivi elettronici.

Precompilati IVA

E-corrispettivi tracciato 7

Il tracciato 7 risolve numerose problematiche grazie al maggior dettaglio di informazioni separatamente trasmesse:

- ❖ corrispettivi non riscossi in caso di cessione di beni in sospeso; con tale locuzione si intende che il bene non è ancora stato consegnato (quindi, non si verifica esigibilità perché il corrispettivo non è stato incassato, né il bene è stato consegnato);
- ❖ Corrispettivi relativi a prestazioni di servizi non riscossi (caso buoni pasto);
- ❖ Corrispettivi relativi a fatture elettroniche emesse dal RT (rileva la fattura);
- ❖ Caso farmacie: corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta Contabile Riepilogativa SSN” (solo per RT configurati per sistema TS).

Precompilati IVA

Sanzioni

Il regime sanzionatorio previsto nel caso di violazioni inerenti alla memorizzazione elettronica o alla trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici è stato modificato ad opera della L. 178/2020.

Precompilati IVA

- **A partire dal 1° gennaio 2021**
- In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Medesima sanzione si applica nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti se non vengono applicate le corrette procedure di emergenza previste in tali casi. Se non sussistono omesse annotazioni, ma non viene tempestivamente effettuata richiesta di intervento per la manutenzione o la verifica periodica dei RT, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. (Articolo 6 comma 2 d.lgs. n. 471 del 1997)
- Se l'omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione (Articolo 11 comma 2-quinquies d.lgs. 471/1997) [caso di DC emesso e memorizzato, IVA liquidata, mancata trasmissione]

Precompilati IVA

Sanzioni

- ✓ Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero non è possibile invocare il cumulo giuridico
- ✓ Nel caso in cui non sia già intervenuta contestazione formale, le violazioni possono essere sanate avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997

Le novità IVA degli scambi intracomunitari di beni

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Nuovo art. 41, comma 2-ter, del D.L. n. 331/1993 – Effetti

Per poter porre in essere una cessione intracomunitaria di beni non imponibile è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- ✓ rapporto tra **soggetti dotati di numero identificativo IVA**, iscritti nell'Archivio VIES
- ✓ **il cliente deve comunicare** il suo numero identificativo IVA al fornitore
- ✓ operazione a titolo oneroso
- ✓ trasferimento della proprietà
- ✓ trasferimento fisico dei beni dal Paese UE di partenza (nel caso specifico, Italia) al Paese UE di destinazione (prova di cessione intracomunitaria)
- ✓ **corretta presentazione dell'elenco riepilogativo** delle cessioni intracomunitarie, salvo l'esistenza di errori tollerabili

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Comunicazione del numero identificativo IVA

- **Non è esplicitamente prevista la modalità** mediante la quale il cliente deve comunicare il suo numero identificativo IVA al fornitore
- secondo le Note esplicative della Commissione UE, dovrebbe bastare anche un **semplice scambio di e-mail; il fornitore che indica il numero identificativo IVA nella fattura emessa** nei confronti del cliente attesta che quest'ultimo ha provveduto a comunicare al fornitore il suo numero identificativo IVA

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Comunicazione del numero identificativo IVA



E' comunque opportuno che tale numero venga esplicitamente indicato sull'ordine inviato all'impresa italiana dal cliente di altro Paese UE

Il numero identificativo IVA del cliente va **controllato mediante accesso all'Archivio VIES:**

- ❖ in sede di costruzione dell'anagrafica del cliente
- ❖ prudentemente, anche prima di ogni operazione di cessione

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario


Note esplicative della Commissione UE

Si afferma che:

- **se il cliente non comunica al venditore il numero identificativo IVA, il venditore deve emettere fattura con IVA**; l'operazione **per il cliente** continua ad essere un'operazione intracomunitaria, con l'obbligo di assolvere l'IVA del Paese di arrivo
- **se il cliente non comunica al venditore il numero identificativo IVA, ma afferma che ne ha fatto richiesta** e che il medesimo non gli è ancora stato attribuito, il **venditore deve emettere fattura con IVA**; nel momento in cui il cliente comunicherà il numero identificativo IVA (**con relativa iscrizione nell'Archivio VIES valida al momento di effettuazione dell'operazione in argomento**), ove vengano rispettate le altre condizioni previste (trasferimento fisico della merce in altro Paese UE; operazione a titolo oneroso, trasferimento della proprietà), il venditore provvederà:
 - a emettere nota credito per lo storno dell'IVA
 - a svolgere la procedura di cessione intracomunitaria

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Errata compilazione del Modello Intra 1-bis – Effetti sulla fatturazione attiva



È da ritenere che l'errata compilazione riguardi solo la parte fiscale del Modello INTRA 1-bis



Il comma 1-bis dell'art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE, **in riferimento al contenuto**, richiama infatti **l'art. 264** della medesima Direttiva n. 2006/112/CE

Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Errori giustificabili (tollerabili)

Nel caso di mancato o non corretto adempimento Intrastat, nelle Note esplicative della Commissione UE viene affermato che **alcuni errori possono essere giustificati (o meglio tollerati), salvo che l'Autorità fiscale abbia ragioni per ritenere che si tratti di elementi di uno schema fraudolento:**

- per errore involontario il contribuente ha inserito l'operazione in un **Intra successivo** rispetto a quello di competenza
- il contribuente ha inserito l'operazione nell'Intra di competenza ma ha commesso un involontario **errore di importo**
- il cliente ha attuato **un'operazione di carattere straordinario** (ad esempio, fusione per incorporazione), con cambiamento della denominazione e del numero identificativo IVA; **il vecchio numero continua a risultare nel VIES** per un certo periodo; il contribuente (durante tale periodo transitorio) ha indicato nel modello Intra il vecchio numero identificativo IVA


Rilevanza del numero di identificazione IVA del cessionario

Conclusioni

L'importante è inserire l'operazione nel Modello INTRA 1-bis



In mancanza, si applica la **sanzione proporzionale** di cui all'art. 6, comma 1, del DLgs. n. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'IVA non applicata)



È possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** (art. 13 del DLgs. n. 472/1997)



E' consigliabile **quadrare mensilmente** le risultanze del registro IVA delle fatture emesse per cessioni intracomunitarie con il Modello INTRA 1-bis

Vendite a catena

Vendite a catena

Art. 41-ter del D.L. n. 331/1993



Per determinare a quale operazione attribuire la **qualifica di cessione intracomunitaria** occorre individuare l'**operatore intermedio**



Per esempio, nel caso di un'operazione in triangolazione, se il **trasporto è effettuato dal cessionario/cedente** (cd. «promotore della triangolazione»), egli può decidere a quale operazione attribuire la qualifica di cessione intracomunitaria **in funzione del suo codice identificativo IVA comunicato al primo cedente**



Nell'esempio, se viene comunicato il **codice identificativo attribuito dal Paese UE di partenza dei beni**, la cessione intracomunitaria è quella effettuata dal cessionario/cedente, mentre la prima cessione è interna a quel Paese

Vendite a catena

Art. 41-ter del D.L. n. 331/1993



Il **primo e l'ultimo operatore della catena** non possono mai essere considerati come operatori intermedi



L'operatore intermedio è tale a condizione che assuma a proprio carico l'onere del trasporto (e il correlativo rischio)



Se il trasporto è a carico del primo o dell'ultimo operatore della catena **la cessione intracomunitaria è sempre quella alla quale partecipano tali soggetti**

■ Vendite a catena

Art. 41-ter del D.L. n. 331/1993

In particolare:

- ❑ **se il trasporto è a carico del primo soggetto della catena**, la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal medesimo; le altre sono cessioni interne al Paese di arrivo
- ❑ **se il trasporto è a carico dell'ultimo soggetto della catena**, la cessione intracomunitaria è quella posta in essere nei suoi confronti; le altre sono cessioni interne al Paese di partenza
- ❑ **se il trasporto è a carico di un soggetto della catena che non è il primo o l'ultimo soggetto**, egli assume la qualifica di operatore intermedio e allora:
 - **regola generale**: la cessione intracomunitaria è quella posta in essere nei suoi confronti
 - **deroga alla regola generale**: la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal medesimo operatore intermedio

Le altre sono **cessioni interne**, rispettivamente, al Paese di arrivo o al Paese di partenza

■ Vendite a catena

Soggetto che assume a proprio carico il trasporto

Si considera esecutore del trasporto, il soggetto che:

- ❑ **esegue il trasporto in proprio** (e cioè con i propri mezzi); oppure
- ❑ **ne affida l'esecuzione ad un soggetto terzo** (vettore o altro soggetto, anche parte della cessione a catena), **assumendo tuttavia a proprio carico i rischi connessi al trasporto** (perdita, danneggiamento, deterioramento dei beni trasportati)

Vendite a catena

Triangolazione nazionale



Trasporto effettuato dal secondo fornitore italiano
Ita2 è «operatore intermedio»

La prima cessione è quindi una cessione interna avendo ITA2 comunicato la posizione Iva dello Stato Membro in cui è stabilito. Quindi:

- ITA1 vende ad ITA2 come cessione interna;
- ITA2 vende a AU come cessione Intra EU dall'Italia all'Austria;
- AU dichiara l'acquisto Intra EU.

Vendite a catena

Triangolazione nazionale



Trasporto effettuato dal secondo fornitore italiano
Ita2 è «operatore intermedio» con posizione Iva in AU

La prima cessione è quindi una cessione Intra EU avendo ITA2 comunicato la posizione Iva dello Stato Membro in cui i beni sono destinati. Quindi:

- ITA1 vende ad ITA2 (posizione Iva AU) come cessione Intra EU;
- ITA2 (posizione Iva AU) dichiara l'acquisto Intra EU;
- ITA2 (posizione Iva AU) effettua una cessione interna nei confronti dell'ultimo cessionario austriaco.

■ Vendite a catena

Triangolazione nazionale

Trasporto effettuato dal secondo fornitore italiano
Ita2 è «operatore intermedio» con posizione Iva in FR

Tutti i requisiti per strutturare la triangolare comunitaria sono soddisfatti (cfr. infra). Pertanto:

- ITA1 effettua una cessione Intra EU nei confronti di ITA2 (posizione Iva FR);
- ITA2 (posizione Iva FR) effettua una cessione Intra EU nei confronti di AU designandolo come debitore di imposta da assolvere nello Stato Membro di destinazione finale dei beni.

Vendite a catena

Triangolazione nazionale



Scambi intra-UE in regime di call-off stock

Scambi intra-UE in regime di call-off stock

Artt. 38-ter e 41-bis del D.L. n. 331/1993

Fino al 31 dicembre 2019, la gestione del contratto presentava notevoli differenze tra i singoli Paesi UE:

- ❑ **alcuni Paesi prevedevano l'obbligo di apertura di una posizione IVA in loco da parte del fornitore italiano:** Danimarca, Estonia, Malta (salvo specifica autorizzazione), Polonia (per i beni oggetto di semplice rivendita a terzi), Portogallo, Spagna (se il cliente non è disponibile a svolgere la procedura di acquisto intracomunitario all'atto del ricevimento della merce) e Svezia
- ❑ **altri Paesi prevedevano l'obbligo di apertura della posizione IVA nel caso di merce che (presso il cliente) ruota lentamente:** **Austria** (se la merce ruota in più di 6 mesi dall'arrivo) e **Francia** (se la merce ruota in più di 3 mesi dall'arrivo)
- ❑ **altri Paesi ancora che, nel rispetto delle regole previste, non obbligavano il fornitore italiano ad aprire una posizione IVA in loco:** Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia (nel caso di beni destinati a subire un processo di trasformazione industriale o da utilizzare per prestazioni di servizi), Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

Scambi intra-UE in regime di call-off stock

Le nuove regole:

- ❖ **non riguardano i contratti di call-off stock stipulati con clienti di Paesi extra-UE**; per essi continua a valere quanto l'Agenzia delle Entrate ha precisato nella:
 - risoluzione n. 58/E/2005
 - risoluzione n. 94/E/2013
- ❖ **non riguardano il caso di invio di beni in altro Paese UE, con loro deposito presso un operatore logistico, con lo scopo di meglio servire la clientela di tale Paese o di altri Paesi limitrofi**, ma senza essere legati da contratti di call-off stock. In tale evenienza è sempre necessario aprire una posizione IVA, salvo nel caso della Francia con vendita dei beni a clienti locali entro 3 mesi dal loro arrivo in Francia

Scambi intra-UE in regime di call-off stock

A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto dell'art. 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE vengono introdotti importanti cambiamenti riguardo alla gestione del call-off stock (limitatamente ai rapporti in ambito UE):

- viene data una precisa definizione di contratto di call-off stock
- viene previsto che, **nel rispetto di precise condizioni, non è più necessario aprire una posizione IVA nel Paese del cliente**; tra queste **condizioni** è previsto che:
 - l'impresa venditrice non deve avere una stabile organizzazione (ad esempio, una succursale) nel Paese di destinazione dei beni
 - i beni vengano trasportati a destinazione a cura o a spese dell'impresa fornitrice (è opportuno evitare la consegna EXW o FCA)
 - i beni vengono introdotti nel magazzino del cliente stesso o in quello di un depositario (operatore logistico) che, in genere, opera nell'interesse e a spese del cliente
 - i beni devono essere prelevati entro 12 mesi dall'arrivo degli stessi nel Paese di destinazione

Scambi intra-UE in regime di call-off stock

- i beni inviati al cliente in base a tale contratto devono essere annotati su un **apposito registro di carico/scarico** (art. 50, comma 5-bis, del D.L. n. 331/1993)
- **con riferimento al periodo di spedizione dei beni deve essere presentato il Modello INTRA cessioni** (nuovo Modello INTRA 1-sexies), al fine di segnalare l'identità del soggetto al quale i medesimi sono trasferiti, con indicazione solo del numero identificativo IVA del cliente estero e non dell'importo
- **con riferimento alla cessione dei beni** (prelievi), occorre:
 - emettere fattura di cessione per operazione non imponibile art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993
 - inserire la fattura nell'esterometro o trasmetterla allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX
 - presentare un **altro Modello INTRA cessioni** con l'indicazione sia del numero identificativo IVA del cliente che dell'importo

E-commerce diretto

E-commerce diretto

D.lgs.. n. 45/2020

- ❖ Il D.lgs. n. 45/2020, in vigore **dal 10 giugno 2020**, ha attuato le disposizioni contenute nell'art. 1 della Direttiva n. 2017/2455/UE, **che avrebbero dovuto essere recepite entro il 31 dicembre 2018** (archiviata la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano)
- ❖ In un'ottica essenzialmente di semplificazione, il luogo impositivo dei servizi in esame, regolato dal nuovo art. 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, **non si identifica più con lo Stato membro del committente**, ma – esattamente all'opposto – con lo **Stato membro del prestatore**, se il valore totale, al netto dell'IVA, dei servizi digitali effettuati nell'anno in corso e in quello precedente, **non supera, per ciascun anno, il limite di 10.000,00 euro.**

E-commerce indiretto

E-commerce indiretto

DLgs. n. 83/2021

Dal 1° luglio 2021, nei 27 Paesi UE sono entrate in vigore nuove norme di tema di e-commerce nei rapporti con i consumatori finali, finalizzate a contrastare l'evasione fiscale e a semplificare le modalità applicative dell'IVA

I maggiori cambiamenti riguardano:

- ✓ **definizione di vendita a distanza**
- ✓ **introduzione del regime speciale dello sportello unico (“OSS-One Stop Shop”) per la vendita on line di beni fisici**; tale regime speciale esisteva già, dal 1° gennaio 2015, per la vendita di beni virtuali (“MOSS - Mini One Stop Shop”)

E-commerce indiretto

D.lgs.. n. 83/2021

- ✓ **soppressione del regime di franchigia** per le importazioni di beni di valore trascurabile
- ✓ **introduzione di procedure semplificate per l'importazione di beni ceduti a consumatori finali**: procedura IOSS (Import One Stop Shop) e sdoganamento semplificato
- ✓ **responsabilizzazione delle interfacce elettroniche nell'applicazione dell'IVA**: riguardo ad alcune operazioni i gestori di tali infrastrutture vengono considerati acquirenti e venditori dei beni oggetto delle operazioni


Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

Art. 3-bis, legge n. 215/2021 (di conversione del DL n. 146/2021)

Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

I limiti alla impugnabilità dei ruoli

Estratto di ruolo



- Non è più impugnabile;
- Cass. SS.UU. n. 19704/2015 è impugnabile;
- Corte di Cassazione 12.10.2021, n. 27860: conferma

■ Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

I limiti alla impugnabilità dei ruoli e delle cartelle di pagamento

Ruolo e cartella
invalidamente
notificate

Si possono impugnare
solo se si dimostra in
giudizio

Un grave particolare
pregiudizio

Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

Il grave e particolare pregiudizio

1

Per la partecipazione a una procedura di appalto

2

Per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici

3

Per la perdita di un beneficio nei rapporti con PA

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

La riforma fiscale

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

La riforma fiscale

Disegno di legge delega

Contenuti parzialmente anticipati
dalla Legge di Bilancio 2022

Abrogazione dell'IRAP persone fisiche
e «rimodulazione» IRPEF

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP

Abrogazione Irap dal 1° gennaio 2022 senza limiti dimensionali

Art. 1, comma L.
n. 234/2021

Persone fisiche
esercanti attività
commerciali

Persone fisiche
esercanti arti e
professioni

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP

Abrogazione Irap dal 1° gennaio 2022

Modello Irap 2022


Saldo IRAP periodo
d'imposta 2021

NO 1° rata acconto
IRAP periodo
d'imposta 2022

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP

Non si estinguono i contenziosi in corso



■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Soggetti passivi ai fini IRAP

- Società di capitali, Società cooperative, enti commerciali e soggetti equiparati;
- Società di persone commerciali e società ad esse equiparate;
- Enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche;
- Le associazioni di artisti e professionisti

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Soggetti passivi ai fini IRAP

Nessun risparmio
di imposte per i
forfetari

La norma
disincentiva le
aggregazioni

Intervento sulle
società di capitali
in futuro ?

Intervento da completare

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP

Le imprese familiari?


Incontro con la stampa specializzata

Chiarimenti Agenzia delle entrate

L'abrogazione riguarda anche le imprese familiari

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP



Le imprese familiari?

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP


Le aziende coniugali?



L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Abrogazione IRAP

Le aziende coniugali?



Si assume la qualifica di impresa individuale

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

- Taglio» delle aliquote;
- modifica degli scaglioni;
- Rimodulazione delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e redditi di lavoro autonomo

Anticipazione di una parte della riforma fiscale che dovrebbe determinare una riduzione del carico delle imposte.

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Benefici ?

Inferiori a 960 euro

Avvantaggiati i dipendenti con redditi intorno ai 40.000 euro e gli autonomi intorno ai 50.000 euro

In generale i dipendenti continuano a beneficiare di un trattamento migliore rispetto agli autonomi

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Periodo di imposta 2021

Scaglioni Irpef	Aliquota	Imposta dovuta
Fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
Da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sul reddito che supera i 15.000 euro
Da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sul reddito che supera i 28.000 euro
Da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sul reddito che supera i 55.000 euro
Oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sul reddito che supera i 75.000 euro

NO TAX Area fino a 8.174,00 euro l'anno

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Periodo di imposta 2022: il confronto

Aliquote e scaglioni Irpef 2021	Aliquote e scaglioni Irpef 2022
23% fino a 15.000 euro	23% fino a 15.000 euro
27% da 15.001 euro fino a 28.000 euro	25% da 15.001 euro fino a 28.000 euro
38% da 28.001 euro fino a 55.000 euro	35% da 28.001 euro fino a 50.000 euro
41% da 55.001 euro fino a 75.000 euro	43% da 50.000 euro in su
43% oltre 75.000 euro	


■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

- Diminuzione del numero, da 5 a 4 e la **ridefinizione degli scaglioni**, generate dalla soppressione del quarto scaglione e dal restringimento dell'ampiezza di quello precedente, il cui margine superiore viene ridotto da 55.000 a 50.000 euro;
- «Taglio» dei valori delle **aliquote** del secondo e del terzo scaglione che passano, rispettivamente dal 27% al 25% e dal 38% al 35%;
- **Aumento delle detrazioni** relative alle pensioni e ai redditi di lavoro autonomo;
- Il «robusto» **incremento** delle **detrazioni** spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente, anche attraverso l'assorbimento del «bonus» di 100 euro, che rimane solo per i redditi fino a 15.000 euro;
- **L'introduzione di micro detrazioni aggiuntive**: 65 euro per i dipendenti con redditi tra 25.001 e 35.000 euro; 50 euro per i pensionati con redditi tra 25.001 e 29.000 euro e per gli autonomi con redditi tra 11.001 e 17.000 euro

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF



■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Conferma bonus
annuale di 1.200
euro

«Depotenziato»

Per redditi fino a
15.000 euro in
modo da evitare
l'effetto incapacienza

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Bonus 1.200 euro: clausola di salvaguardia

Il **bonus pari a 1.200 euro continuerà ad essere riconosciuto** per i titolari di redditi superiori e comunque non oltre 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi da lavoro, per gli interessi passivi su mutui relativi a terreni ed abitazione principale contratti entro i 31 dicembre 2021, così come in relazione alle spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia superiore all'imposta lorda. In tal caso il bonus sarà riconosciuto per un importo non superiore a 1.200 euro, calcolato in base alla differenza tra detrazioni spettanti e imposta lorda.

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

La riforma entra in vigore il 1° gennaio 2022

Problema: adeguamento software gestionali

Maxi conguaglio busta paga di marzo

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Detrazione redditi lav. Dipendente

Detrazione Redditi
lav. dipendente

```
graph TD; A[Detrazione Redditi lav. dipendente] --> B[1.880 euro]; A --> C[Se il reddito non supera 15.000 euro]; A --> D[Riduzione progressiva fino al minimo di 690 euro];
```

1.880 euro

Se il reddito non
supera 15.000 euro

Riduzione
progressiva fino al
minimo di 690 euro

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Detrazione redditi lav. Dipendente

Superata la soglia di 15.000 euro di reddito fino a 50.000 euro

La detrazione salirà ad un massimo di 3.100 euro

E si ridurranno progressivamente all'aumentare del reddito

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Reddito	Irpef 2021	Irpef 2022	Differenza
14.000	411	140	- 271
16.000	1.001	692	- 309
40.000	10.977	10.032	- 945
45.000	13.058	12.216	- 842
50.000	15.139	14.400	- 739

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Detrazione redditi lav. Autonomo

Fino a 5.500 euro di reddito
detrazione base 1.265 euro

Riduzione progressiva

Azzeramento completo per i redditi
di importo superiore a 50.000 euro

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF


Redditi di lavoro autonomo



L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Redditi di lavoro autonomo



L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Redditi di lavoro autonomo: confronto con Redditi lav. dipendente

12.000 euro di
Reddito

- Autonomo 1.666 di imposta
- Zero reddito lav. dipendente

14.000 euro di
Reddito

- Autonomo 2.244 di imposta
- 140 euro reddito lav. dipendente

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Redditi di lavoro autonomo: confronto con Redditi lav. dipendente

Equità orizzontale

Principio
disatteso

Si realizza per i
redditi superiori a
50.000 euro

L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Addizionali

Addizionali regionali

- 31 marzo 2022 termine di pubblicazione della maggiorazione dell'aliquota;
- Aliquota base 0,9% fino a 1,4%

14.000 euro di Reddito

- Entro il 31 marzo 2022 è possibile modificare gli scaglioni e le aliquote;
- Oppure entro la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione

■ L'abrogazione dell'Irap e la «nuova» Irpef

Revisione dell'IRPEF

Riduzione 4 aliquote

Revisione delle detrazioni

Si garantisce una riduzione di imposta fino a 50.000 euro

Addizionali e regionali

Nessuna detrazioni

Rischio penalizzazioni redditi superiori a 50.000 euro

L'agricoltura nella legge di Bilancio 2022 tra conferme e novità

Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

■ Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

Norma di riferimento:

art. 1, comma 25, L. n. 234/2021 che modifica ancora una volta l'art. 1, comma 44, della L. n. 232/2016.

Misura dell'agevolazione:

Grazie alla nuova formulazione della norma del 2016, nel 2022 non concorrono alla formazione del reddito, ai fini IRPEF, redditi dominicali e agrari.

Nel 2023, salvo futuri ripensamenti, redditi dominicali e agrari torneranno ad essere imponibili nei modi ordinari.

■ Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

Contribuenti interessati e requisiti richiesti:

- persone fisiche esercenti attività agricola in via principale iscritte nella apposita gestione previdenziale INPS dedicata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.;
- i soci persone fisiche di società semplici che imputano i redditi della società per trasparenza ove rispettino la predetta condizione di rivestire la qualifica di CD o IAP titolari di posizione contributiva INPS.

■ Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

Contribuenti esclusi:

- soci persone fisiche di società in nome collettivo e in accomandita semplice agricole anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale. Ciò in quanto il reddito di tali società riveste la forma di reddito d'impresa espressamente qualificato tale dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 213 del 27 settembre 2007 (art. 3, c. 1). Ciò è stato precisato dalla **Circolare dell'Agenzia n. 8/E del 7 aprile 2017 (paragrafo 9)**.
- A maggior ragione, i **soci persone fisiche di società a responsabilità limitata agricole** che determinano per opzione il reddito catastalmente e abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR.

■ Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

Familiari del titolare coltivatore diretto




Il legislatore, con la legge n. 145 del 2018, ha introdotto una norma di carattere generale con riferimento ai nuclei familiari diretto coltivatori. Con l'articolo 1, comma 705, è stato infatti previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, risultanti iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.




Tale disposizione di portata generale è applicabile anche con riferimento alla fattispecie oggetto di attenzione del legislatore di bilancio. L'agevolazione fiscale in commento è pertanto fruibile anche dai familiari coadiuvanti iscritti nella apposita gestione previdenziale

■ Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

Il rapporto tra IRPEF e IMU



Ai fini IRPEF i redditi agrari sono, normalmente, sempre imponibili. Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 23/2011, l'IMU assorbe per la componente immobiliare le imposte sui redditi e le relative addizionali che sarebbero dovute dalle persone fisiche. In base alla regola generale, pertanto, gli immobili esentati dall'IMU, se ricadenti nella soggettività passiva delle persone fisiche, costituiscono base imponibile ai fini IRPEF e delle relative addizionali.



È ciò che «accadrebbe», in assenza della norma di favore in commento, nel caso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza per i quali vige a regime l'esenzione IMU per i terreni posseduti e condotti direttamente.

■ Detassati anche nel 2022 redditi dominicali e agrari per gli iscritti nella previdenza agricola

Per comprendere meglio il rapporto tra IMU e IRPEF



Se il titolare del diritto reale sul terreno lo cede in fitto conserva il diritto all'agevolazione?

Nel caso esposto il terreno viene assoggetto ad IMU in quanto il possessore CD o IAP perde la diretta conduzione. L'IMU è sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali pertanto il reddito dominicale non concorre, a prescindere dall'agevolazione, alla formazione della base imponibile del possessore.

Il reddito agrario va imputato al detentore del terreno e può fruire dell'agevolazione nel caso in cui quest'ultimo osservi tutti i requisiti imposti dall'art. 1, comma 44, della legge n. 232/2016.

**Anche per il 2022 percentuali di compensazione
maggiorate per bovini e suini vivi**

Anche per il 2022 percentuali di compensazione maggiorate per bovini e suini vivi

Norma di riferimento:

art. 1, comma 527, L. n. 234/2021 che modifica l'art. 1, comma 506, della L. n. 205/2017.

Premessa:


La norma contenuta nella legge di bilancio 2018 (comma 506) prevedeva che per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 potessero essere innalzate le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente fino al 7,7% e all'8%.

■ Anche per il 2022 percentuali di compensazione maggiorate per bovini e suini vivi

L'evoluzione del 2021:

Il comma 39 dell'articolo 1 della 178/2020 aveva concesso tale possibilità anche per il 2021 rinviando la determinazione delle percentuali ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Per imprecisione della norma non era stato stabilito il termine che, per analogia con le altre annualità, sarebbe stato giusto ricondurre al 31 gennaio.

■ Anche per il 2022 percentuali di compensazione maggiorate per bovini e suini vivi



Detto termine, come per il passato, non fu rispettato neanche l'anno scorso. Il decreto fu emanato il 10 febbraio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 25 marzo confermando le percentuali di compensazione per la cessione di bovini e suini vivi stabilite per gli anni precedenti nella rispettiva misura del 7,65% e del 7,95%.


■ Anche per il 2022 percentuali di compensazione maggiorate per bovini e suini vivi

Sostegni-bis


Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 è ritornato sull'argomento con l'articolo 68 rimodulando quanto formulato dalle legge di Bilancio 2021 e fissando la percentuale di compensazione per l'anno 2021, per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina, senza demandare ad un nuovo decreto, nella misura del 9,5%. Quando è intervenuta la modifica, era già decorso il termine per l'effettuazione dei versamenti dell'IVA mensile per il periodo gennaio - aprile 2021 e dell'IVA trimestrale relativa al primo trimestre 2021 e i contribuenti si sono trovati a vantare un credito nei confronti dell'Erario. Entro il termine del 31 maggio, sia che si tratti di contribuenti mensili, sia che si tratti di contribuenti trimestrali, gli interessati hanno dovuto effettuare l'invio delle liquidazioni periodiche tenendo conto della novità e determinando l'IVA correttamente.

■ Anche per il 2022 percentuali di compensazione maggiorate per bovini e suini vivi

Conferma del 2022:



Il comma 527 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2022 ha confermato anche per l'anno in corso la percentuale di compensazione del 9,5% per le cessioni di entrambe le specie animale.



L'applicazione delle percentuali di compensazione interessa esclusivamente i contribuenti che transitano nel regime speciale IVA previsto dall'art. 34 del D.P.R. N. 633/1972.

Attività agricole connesse: dal 2022 regola della prevalenza derogabile per calamità

Attività agricole connesse: dal 2022 regola della prevalenza derogabile per calamità

La legge di Bilancio 2022, con l'art. 1, comma 988, introduce una importante novità in riferimento alla nozione di «prevalenza» richiamato dall'articolo 2135 del Codice Civile per il mondo dell'agricoltura.

Prevalenza nel codice civile

In virtù del 3° comma dell'art. 2135 C.C., sono considerate attività agricole connesse quelle che siano esercitate dall'imprenditore agricolo normalmente dedito alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all'allevamento aventi ad oggetto la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti «prevalentemente» dalle attività primarie cui si dedica. Allo stesso modo, in base alla medesima disposizione civilistica, sono considerate agricole per connessione le attività di fornitura di beni e servizi svolte dal medesimo imprenditore agricolo mediante il «prevalente» utilizzo di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'esercizio dell'attività agricola.

Attività agricole connesse: dal 2022 regola della prevalenza derogabile per calamità



Con riferimento agli aspetti fiscali della questione, il legislatore prevede particolari regimi di tassazione quando il requisito della prevalenza risulti rispettato dall'imprenditore. Nella materia reddituale, ciò risulta confermato dall'articolo 32 del TUIR che considera produttive di reddito agrario le predette attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che si ottengano in «prevalenza» dall'attività agricola principale.



Con riferimento all'inquadramento previdenziale delle aziende agricole, è opportuno far presente che l'INPS, con la circolare n. 126 del 16 dicembre 2009, ha definito puntualmente i concetti di risorse, normalità e prevalenza.

Attività agricole connesse: dal 2022 regola della prevalenza derogabile per calamità

La novità della legge di Bilancio 2022



Il comma 988 dell'art. 1 introduce una disciplina derogatoria rispetto alla regola generale della prevalenza il cui requisito potrà non essere rispettato quando ciò consegua ad un evento calamitoso, o epidemologico, dichiarato di eccezionale gravità con decreto di declaratoria del MIPAAF emanato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 102/2004. In tal caso, difatti, non si perderà la qualifica di imprenditore agricolo definito dall'articolo 2135 del Codice Civile se, in un periodo massimo di tre anni dalla declaratoria, le predette attività abbiano ad oggetto la lavorazione di prodotti appartenenti al medesimo comparto agronomico acquisiti da altri imprenditori agricoli.

■ Attività agricole connesse: dal 2022 regola della prevalenza derogabile per calamità

Caso pratico:



Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di un imprenditore agricolo che commercializza uva direttamente prodotta e distrutta da una forte grandinata. In tal caso potrà continuare a considerare agricola, agli effetti civilistici, fiscali e previdenziali, l'attività di commercializzazione di uva prodotta e acquistata da altri imprenditori agricoli. Al contrario, non sarebbe possibile derogare alla regola generale se acquistasse l'uva da commercializzare da un grossista ovvero se volesse commercializzare prodotti agricoli che normalmente non coltiva.

Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti

■ Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Norma di riferimento:

Art. 1, comma 520, Legge n. 234/2021 che interviene sull'art. 1, comma 503, L. n. 160/2019.

Misura dell'agevolazione:

Prorogata per il 2022 la misura già introdotta per le iscrizioni nella previdenza agricola 2020, e già differita per il 2021, consistente nell'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo IVS presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non rientrano nell'esonero e restano dovuti: il contributo per la maternità e i premi

INAIL per i coltivatori diretti.

■ Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Requisiti di accesso:

- ✓ Iscrizione nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
- ✓ Età del richiedente inferiore a 40 anni alla data di iscrizione;
- ✓ In base alla circolare INPS n. 72 del 9 giugno 2020, rispetto degli obblighi contributivi, della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei contratti collettivi.

■ Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Esclusione dal beneficio contributivo:

Per i CD, *soltanto se titolari del nucleo*, precedente iscrizione nella previdenza agricola e successiva cancellazione intervenuta nei dodici mesi antecedenti la decorrenza della nuova iscrizione.


Termini per la presentazione delle istanze:

L'esonero si richiede entro 120 giorni dalla data della comunicazione unica d'iscrizione e, considerando il termine di 90 giorni per l'iscrizione, perentoriamente non oltre 210 giorni dalla decorrenza dell'obbligo contributivo.

■ Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Incoerenza tra la norma e l'interpretazione dell'INPS

Data di iscrizione o di inizio dell'attività imprenditoriale?



L'INPS nella menzionata circolare n. 72, nonché nelle circolari n. 85/2017 e n. 36/2018 (con riferimento ai precedenti analoghi esoneri per le iscrizioni avvenute negli anni 2017 e 2018) non ha mai citato la data di iscrizione nella previdenza, ma la data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

■ Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Incoerenza tra la norma e l'interpretazione dell'INPS

- ✓ La distinzione tra le due decorrenze è fondamentale.
- ✓ Infatti, ove si prenda per buona l'affermazione dell'Istituto previdenziale, resterebbe esclusa dal beneficio un'ipotesi che in realtà il legislatore non ha mai escluso dal perimetro dell'agevolazione.
- ✓ È il caso del giovane imprenditore che ha intrapreso l'attività economica agricola antecedentemente al periodo di iscrizione agevolata, ma non ha potuto iscriversi nella previdenza agricola con la medesima decorrenza dell'inizio attività per carenza di requisiti.

■ Confermato nel 2022 l'esonero contributivo per giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti



Un coltivatore diretto ha intrapreso l'attività nel 2019, ma non si è iscritto nella previdenza agricola per carenza di requisiti.

Tenendo conto che nel corso del 2022 maturerà tutti i requisiti e si iscriverà nella gestione previdenziale, essendo di età inferiore a quarant'anni, potrà beneficiare dell'esonero?

A nostro parere la risposta è affermativa, perché il comma 503 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 modificato in ultimo dalla legge di Bilancio 2022, consente l'agevolazione a soggetti di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono per la prima volta nella previdenza agricola nel triennio agevolato 2020-2022 (e non che diano inizio all'attività imprenditoriale).

Attenzione! La locuzione del legislatore "al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura" non deve essere letta nell'accezione IVA, ma nell'accezione previdenziale. In altre parole, la ratio della norma è da ricercare nella volontà di stimolare l'avvio di attività agricole in forma stabile e professionali tale da comportare l'obbligo della contribuzione previdenziale.

N.B. Sulla questione pende un interpellato presentato dal CNO dei Consulenti del lavoro nel febbraio 2021 e che ancora non ha ricevuto risposta.